

Bollettino delle pronunce della Suprema Corte su decisioni della Sezione Protezione Internazionale del Tribunale di Milano

Gennaio 2022

a cura di

Laura Cerutti, Andrea Cozzi, Laura Gronda, Roberta Melissano, Irene Pancotti e Giusi Russo.

Indice

PARTE I: LE QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

SEZIONE I: LO STATUS DI RIFUGIATO

1. La nozione di status di rifugiato
2. Il timore fondato e la persecuzione
3. Casistica giurisprudenziale: riduzione in schiavitù, violenza domestica, omosessualità e mutilazioni genitali femminili, lite fra privati, vicende attinenti alla commissione di reati comuni

SEZIONE II: LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

1. La protezione sussidiaria. Le cause di esclusione
 - *Minaccia grave e individuale (lett. a); b)*
 - *Attori della protezione (protezione dello Stato)*
 - *Violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato (lett. c)*
 - *Protezione sussidiaria lett. c) e valutazione di credibilità*
2. Casistica giurisprudenziale: matrimonio imposto, reclutamento coattivo, conflitto armato, richiedente condannato nel Paese d'origine, liti tra privati.

SEZIONE III: LA PROTEZIONE UMANITARIA

1. Il regime intertemporale.
2. Integrazione sociale e vulnerabilità.
 - *La condizione di vulnerabilità: oneri di allegazione e prova, doveri officiosi.*
 - *Valutazione comparativa*
3. Paese di transito
4. Casistica giurisprudenziale

SEZIONE IV: LA PROTEZIONE COMPLEMENTARE (ART. 19 T.U.I)

1. Elementi di valutazione
2. Casistica

SEZIONE V: LE PROCEDURE ACCELERATE

PARTE II: QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

1. Limiti al ricorso in Cassazione
 - *Omesso esame di un fatto decisivo*
2. Questioni relative all'udienza e all'audizione del richiedente.
3. La scelta del rito
4. Tempestività del ricorso
5. Il principio della domanda, onere probatorio attenuato ed onere di allegazione; la portata del dovere di cooperazione del ricorrente; i fatti nuovi.
6. Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice
 - *Le fonti informative COI aggiornate*
 - *Limiti alla contestazione dell'apprezzamento delle fonti informative COI*
7. La valutazione di credibilità soggettiva del richiedente.
 - *I rapporti tra valutazione di credibilità e dovere del giudice di cooperazione istruttoria.*
 - *La correlazione tra il giudizio di credibilità effettuato in relazione alle situazioni dedotte a sostegno del riconoscimento delle protezioni maggiori ed il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria.*
8. Vizi del procedimento amministrativo
 - *Vizio di violazione di legge*
9. Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato
10. Questione di legittimità costituzionale
11. Contraddittorio: omessa costituzione commissione territoriale
12. Regolamento di competenza territoriale

PARTE III: I PROCEDIMENTI DUBLINO

1. Competenza territoriale
2. Ambito del sindacato del giudice ordinario
3. Violazione obblighi informativi
4. Carenze sistemiche
5. Non refolement indirecto

PARTE I: QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE

Sezione I: lo status di rifugiato

1. Lo status di rifugiato (nozione)

- [Cass. 11412/2020 \(Senegal, vicenda di criminalità predatoria\)](#)

“Il primo motivo è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi - ravvisabile nell'aver il Tribunale escluso lo status di rifugiato in quanto la vicenda narrata, pur veritiera, non configurava la fattispecie della protezione internazionale, trattandosi di vicenda di criminalità predatoria subita dal padre del ricorrente, avendo invece genericamente il ricorrente invocato la situazione di violenza diffusa nella regione del Casamance.”

- [Cass. 8664/2021 \(Camerun\)](#)

“6.6. Il decreto del tribunale non integra, in ogni caso, l'invocata violazione di legge. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), definisce, infatti, il "rifugiato" come il cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa, o a causa di tale timore, non voglia, avvalersi della protezione di tale Paese e non possa o, a causa di siffatto timore, non voglia farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Il primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato e requisito essenziale per il riconoscimento del relativo status è costituito, quindi, dal fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 14157 del 2016; Cass. n. 18353 del 2006). Il secondo elemento fattuale necessario per il riconoscimento dello status di rifugiato è, invece, la persecuzione, in relazione alla quale rilevano gli atti od i motivi di persecuzione. Gli atti di persecuzione, a norma del D.Lgs. n. 251 cit., art. 7, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della CEDU; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a). Essi possono, tra l'altro, assumere la forma di: - atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; - azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; - rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; - azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2; - atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. I motivi di persecuzione sono indicati nel D.Lgs. n. 251 cit., art. 8, che li definisce in relazione a: a) "razza": riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) "religione", che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o

l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) "nazionalità", che non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) "particolare gruppo sociale", che è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante; e) "opinione politica": si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'art. 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti."

Conf: Cass. 29589/2020 (Senegal)

2. Il timore fondato e la persecuzione

3. Casistica giurisprudenziale: riduzione in schiavitù, violenza domestica, omosessualità e mutilazioni genitali femminili, lite fra privati, vicende attinenti alla commissione di reati comuni

- **Cass. 8664/2021 (Camerun, lite tra privati)**

“6.7. Nel caso di specie, però, nessuno di tali presupposti è stato, come detto, accertato, in fatto, dal tribunale la cui pronuncia, pertanto, si sottrae alle censure svolte sul punto dal ricorrente. Le liti tra privati, come quella dedotta dal richiedente, riconducibile alla "diversità religiosa di due famiglie", non possono essere, in effetti, addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007. Come questa Corte ha già chiarito, si tratta, invero, di "vicende private", estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma solo con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (Cass. n. 9043 del 2019)”

Conf.: Cass. 686/2021 (Pakistan); 8518/2021 (Costa D'Avorio); 28065/2020 (Senegal); 11172/2021 (Bangladesh); 11175/2021 (Bangladesh); 8345/2021 (Bangladesh).

- **Cass. 27858/2020 (Nigeria, azione proveniente da privato)**

“La censura s'appalesa inammissibile poichè generica, in quanto viene sviluppato argomento meramente assertivo ed astratto senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata dal Collegio ambrosiano, specie in relazione alle precise informazioni assunte dal Collegio circa la funzionalità del servizio Giustizia in Nigeria e l'atteggiamento, del tutto tollerante, assunto dalla società civile nei riguardo dei matrimoni interreligiosi a fronte della palesata volontà del ricorrente di non aver voluto denunciare il padre all'Autorità acchè cessasse le pressioni sulla coppia.”

- [Cass. 29589/2020 \(Senegal, reati comuni\)](#)

“13. Va sottolineato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, prevedono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato che consistono, in primo luogo, nella presenza di atti di persecuzione sufficientemente gravi e tali da rappresentare una violazione dei diritti umani che possono assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridica e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o altri; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni dei diritti fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia. La presenza di siffatti atti, però, non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato perchè i detti atti debbono essere collegati a ben specifici motivi di persecuzione indicati nell'art. 8 e, cioè, motivi di: a) razza; b) religione; c) nazionalità; d) particolare gruppo sociale; e) opinione politica. Inoltre, tali atti devono provenire dai soggetti indicati nell'art. 5 del citato D.Lgs. 14. Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, atteso che il richiedente è fuggito dal proprio Paese per vicende attinenti alla commissione di reati comuni (cfr. Cass. n. 9043 del 2019) in un contesto in cui, peraltro, non risulta neanche che abbia adito la polizia senegalese.”

- [Cass. 27258/2020 \(Nigeria, accoglimento poi riassunto e deciso con riconoscimento status R.G. 5689/2021\)](#)

“Il tribunale ha valutato il rischio di esposizione della ricorrente a persecuzioni o a trattamenti inumani e degradanti con esclusivo riferimento alla minaccia rappresentata dall'uomo con cui conviveva; ha invece omissis del tutto di verificare se il predetto rischio sussista, a prescindere dai rapporti della richiedente con il suo ex convivente, con riferimento alla - pure dedotta - condizione di donna in un contesto socio-familiare particolarmente degradato, quale risultante dalla narrazione della richiedente stessa”.

Sezione II: la protezione sussidiaria

1. La protezione sussidiaria. Le cause di esclusione

Minaccia grave e individuale [Lett. a); b)]

- [Cass. 11172/2021 \(Bangladesh, lite tra privati\)](#)

“7. Va poi aggiunto che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere adottate come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g). E' stato affermato da questa Corte che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. nn. 24214 e 23281 del 2020, n. 9043 del 2019). E' stato pure precisato, sempre in tema di protezione sussidiaria, che, quando si deduca un

fatto suscettibile di rilevare del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all'azione di privati, l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 (Cass. n. 8930 del 2020, n. 23604 del 2017; v. pure Cass. 26823 del 2019).”

Attori della protezione (protezione dello Stato)

- **Cass. 686/2021 (Pakistan, faida familiare)**

“Il Tribunale ha fondato il giudizio sulle informazioni ufficiali richiamate nel decreto (tra cui EASO Pakistan security situation, ottobre 2018), ed ha osservato, con specifico riferimento alla vicenda narrata dal richiedente, che non risultava che il predetto si fosse rivolto alle autorità per ottenere tutela, là dove il sistema giudiziario del Pakistan può essere ritenuto complessivamente efficace. A tali rilievi, di per sè sufficienti ad escludere la sussistenza di situazioni fondanti il diritto alla protezione sussidiaria, il Tribunale ha aggiunto l'ulteriore considerazione, censurata dal ricorrente, riguardante la maggiore probabilità del richiedente di ottenere tutela in ragione dell'appartenenza a minoranza religiosa dei soggetti che lo stavano minacciando. Si tratta di argomento ad abundantiam, come tale sprovvisto di decisività, e perciò neppure è necessario esaminarne la correttezza.”

- **Cass. 5517/2021 (Costa d'Avorio, accoglimento, minaccia fratellastri)**

“La censura va invece accolta in relazione alla domanda di concessione della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), atteso che il tribunale ha ritenuto credibile la vicenda narrata dal K.L. - culminata in un unico grave episodio per il semplice fatto che il richiedente ha poi lasciato il proprio Paese - ed ha quindi accertato la sussistenza del rischio da questi dedotto, di persecuzione da parte di membri della sua stessa famiglia, mediante una vendetta privata. Come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 28779/020, 23604/2017, 12333/2017) tale rischio (oltre, e ancor prima, che evidenziare una situazione di vulnerabilità del ricorrente) rendeva necessaria l'attivazione dei poteri officiosi del giudice, per verificare in concreto se in Costa d'Avorio sia assicurata da parte delle autorità statali (polizia, magistratura) adeguata protezione ai cittadini oggetto di atti persecutori provenienti da "agenti privati", o se invece tali atti siano tollerati dalle autorità (in quanto l'esistenza di leggi che puniscono le vendette private, ovvero l'istituzione di organi giudiziari privati, non implicano, di per sè, che gli individui siano effettivamente ed adeguatamente protetti da tali rischi).”

- **Cass. 2052/2021 (Gambia)**

“La seconda ratio assorbe la prima ed è fondata su una motivazione esaustiva e completa rispetto alla quale, in relazione alla denunciata mancanza di tutela da parte delle autorità statuali, il ricorrente non ha mai dedotto di averla neanche richiesta senza esito.”

Violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato [(lett. c)]

- **Cass. 28855/2020 (Guinea Bissau)**

“Il ricorrente confonde la "sicurezza del Paese" con la "violenza indiscriminata derivante da conflitto armato", e ritiene che, mancando la prima, debba per ciò solo concedersi la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Tuttavia non è così, in quanto anche un Paese che non sia in guerra può essere insicuro, e per converso anche un paese in cui regnino legge ed ordine può essere coinvolto in una guerra extra moenia. Sicchè, avendo il giudice di merito escluso - con accertamento non sindacabile in questa sede - che in (OMISSIS) esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini della

concessione della protezione sussidiaria [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), ex art. 14, lett. c), era irrilevante - per il fine qui in esame - stabilire se in quel Paese esista una accettabile condizione di sicurezza sotto il profilo dell'ordine pubblico.”

- [Cass. 11176/2021 \(El Salvador, accoglimento\)](#)

“6. La nozione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" di cui all'art. 14, lett. c) cit. deve essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (v. in particolare, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, *Elgafaji*, C-465/07; 30 gennaio 2014, *Diakité*, C-285/12). 7. Secondo tale giurisprudenza, "il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una "minaccia (...) alla vita o alla persona" di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di "conflitto armato interno o internazionale". Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come "indiscriminata", termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale (punto 34, sent. *Diakité*, citata). Ciò premesso, si deve intendere il termine "individuale" nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva (punto 35). Tale interpretazione, che può assicurare una propria sfera di applicazione all'art. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo ventiseiesimo "considerando", secondo il quale "(i) rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (punto 36). Infatti, anche se tale "considerando" comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non è sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni menzionate all'art. 15, lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine "di norma", l'ipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione (punto 37). Il carattere eccezionale di tale situazione è confermato anche dal fatto che la protezione in parola è sussidiaria e dal sistema dell'art. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente è vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell'applicazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione (punto 38). A tale proposito, si deve precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (punto 39). Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva, si può, in particolare, tenere

conto: dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva, e - dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato" (punto 40).”

- **Cass. 8664/2021 (Camerun)**

“8.4. Ritiene, al riguardo, la Corte che, a fronte di tale accertamento in fatto, che ha riguardato tanto le violenze perpetrate da (OMISSIS), quanto le manifestazioni di proteste operate dalla minoranza anglofona, non censurato dal ricorrente per omesso esame di uno o più fatti decisivi specificamente dedotti, la decisione assunta dal giudice di merito si sottrae alle censure svolte in ricorso. In effetti, del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, del [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il [D.Lgs. n. 251](#) cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il "danno grave" sussiste, tra l'altro, nell'ipotesi di "c)... minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". Nel caso di specie, come visto, non è risultato, in punto di fatto, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ed è, invece, noto, che, in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), dev'essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinvitato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).”

- **Cass. 2456/2021 (Pakistan, accoglimento)**

“2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, in tema di protezione sussidiaria, sono fondati, con assorbimento dell'ultimo motivo. La protezione sussidiaria nell'ipotesi della speciale forma di protezione richiesta sotto il profilo del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 14, lett. c) è stata dal Tribunale esclusa in ragione della sola ritenuta inattendibilità del narrato che non investe la parte delle dichiarazioni relative alla provenienza del ricorrente dal territorio in cui è stata allegata l'esistenza di una situazione di conflitto interno - delle cui ragioni si è dato atto nei paragrafi precedenti del decreto impugnato (pag. 4). E' stata, infatti, del tutto omessa qualsiasi indagine sull'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, tale da determinare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dei civili. Il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 8, comma 3, stabilisce che "Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui

questi sono transitati". Questa Corte, al riguardo, ha univocamente ribadito in numerose pronunce, che il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, deve sempre procedere ad esaminare la situazione del Paese, onde verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione internazionale, senza limitarsi a valutare le ragioni che spinsero il richiedente ad abbandonarlo, ed anche a prescindere da queste (Cass. n. 18675/2017, n. 15466/2014, n. 16356/2017, n. 22111/2017) e dalla stessa credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo (Cass., ord. n. 11931/2020, ord. n. 17576 del 27/07/2010, ord. n. 10202/2011, ord. n. 26921/2017)."

Protezione sussidiaria lett. c) e valutazione di credibilità

- **Cass. 2456/2021 (Pakistan, accoglimento)**

"2. Il secondo e terzo motivo di ricorso, in tema di protezione sussidiaria, sono fondati, con assorbimento dell'ultimo motivo. La protezione sussidiaria nell'ipotesi della speciale forma di protezione richiesta sotto il profilo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è stata dal Tribunale esclusa in ragione della sola ritenuta inattendibilità del narrato che non investe la parte delle dichiarazioni relative alla provenienza del ricorrente dal territorio in cui è stata allegata l'esistenza di una situazione di conflitto interno - delle cui ragioni si è dato atto nei paragrafi precedenti del decreto impugnato (pag. 4). E' stata, infatti, del tutto omessa qualsiasi indagine sull'esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale, tale da determinare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dei civili. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, stabilisce che "Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati". Questa Corte, al riguardo, ha univocamente ribadito in numerose pronunce, che il giudice, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, deve sempre procedere ad esaminare la situazione del Paese, onde verificare la sussistenza del diritto al riconoscimento della protezione internazionale, senza limitarsi a valutare le ragioni che spinsero il richiedente ad abbandonarlo, ed anche a prescindere da queste (Cass. n. 18675/2017, n. 15466/2014, n. 16356/2017, n. 22111/2017) e dalla stessa credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo (Cass., ord. n. 11931/2020, ord. n. 17576 del 27/07/2010, ord. n. 10202/2011, ord. n. 26921/2017)."

2. Casistica giurisprudenziale: matrimonio imposto, reclutamento coattivo, conflitto armato, richiedente condannato nel Paese d'origine, liti tra privati.

- **Cass. 5517/2021 (Costa d'Avorio, accoglimento)**

"La censura va invece accolta in relazione alla domanda di concessione della protezione sussidiaria di cui del [D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b\)](#), atteso che il tribunale ha ritenuto credibile la vicenda narrata dal K.L. - culminata in un unico grave episodio per il semplice fatto che il richiedente ha poi lasciato il proprio Paese - ed ha quindi accertato la sussistenza del rischio da questi dedotto, di persecuzione da parte di membri della sua stessa famiglia, mediante una vendetta privata. Come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 28779/2020, 23604/2017, 12333/2017) tale rischio (oltre, e ancor prima, che evidenziare una situazione di vulnerabilità del ricorrente) rendeva necessaria l'attivazione dei poteri officiosi del giudice, per verificare in concreto se in Costa d'Avorio sia assicurata da parte delle autorità statali (polizia, magistratura) adeguata protezione ai cittadini oggetto di atti persecutori provenienti da "agenti privati", o se invece tali atti siano tollerati dalle autorità (in quanto l'esistenza di leggi che puniscono le vendette private, ovvero l'istituzione di organi giudiziari

privati, non implicano, di per sè, che gli individui siano effettivamente ed adeguatamente protetti da tali rischi).”

- [Cass. 2052/2021 \(Gambia\)](#)

“La seconda ratio assorbe la prima ed è fondata su una motivazione esaustiva e completa rispetto alla quale, in relazione alla denunciata mancanza di tutela da parte delle autorità statuali, il ricorrente non ha mai dedotto di averla neanche richiesta senza esito.”

Sezione III: la protezione umanitaria

1. Il regime intertemporale.

2. Integrazione sociale e vulnerabilità.

- [Cass. 5519/2021 \(Senegal\)](#)

“Infatti, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l'assenza di allegazione di ulteriori, specifici profili di sua vulnerabilità, il tribunale ha del tutto correttamente fatto applicazione del principio enunciato da questa Corte (da ultimo, Cass. S.U. n. 29459) secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il livello di integrazione raggiunto dalla straniero in Italia non può essere isolatamente ed astrattamente considerato, ma deve essere posto in comparazione con la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine.”

Conf.: [Cass. 28314/2020 \(Guinea\)](#); [28858/2020 \(Egitto\)](#).

- [Cass. 6278/2021 \(Bangladesh\)](#)

“Si è detto che il giudice di merito ha negato la sussistenza di una effettiva condizione di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, osservando che questi non versava in condizioni di indigenza nel paese di origine Or', che avesse abbandonato il paese per sfuggire da una situazione di particolare deprivazione economica. Le circostanze asseritamente non valutate (n.d.r. contratto di lavoro a tempo indeterminato) attengono alla comparazione con il grado di inserimento socio-economico conseguito in Italia, profilo che però da solo non può giustificare il rilascio del permesso umanitario. Un tale raffronto deve esser svolto solo ove si riscontri il pericolo di una grave compromissione dei diritti fondamentali della persona con riferimento alla situazione generale del paese di provenienza e alla stessa condizione soggettiva del richiedente asilo (Cass. 4455/2018). Questa Corte ha già stabilito che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di non specifica compromissione dei diritti umani con riferimento al paese di origine (Cass. s.u. 29459/2019; Cass. 17072/2017).”

Conf: [Cass. 11558/2020 \(Pakistan\)](#); [5008/2021 \(Pakistan\)](#).

- [Cass. 1549/2021 \(Guinea, accoglimento\)](#)

“All'interno del giudizio di comparazione sotteso alla valutazione di vulnerabilità, allo stato attuale, del richiedente, le buone capacità di integrazione del ricorrente, che ha avuto in Italia molteplici, documentate esperienze lavorative, ha imparato la lingua procurandosi un titolo di studio, si è prestato ad attività di volontariato nei confronti di altri soggetti nella stessa precaria condizione, invece di essere positivamente valorizzate come indici di una integrazione nel tessuto sociale italiano, non possono essere ribaltate a suo pregiudizio, tenendole in conto

solo come indice della sua capacità di adattamento a qualsiasi situazione. Ai fini della valutazione di vulnerabilità, inoltre, la situazione specifica del ricorrente va considerata dal giudice di merito all'attualità, accertando quale sarebbe all'oggi cioè al momento della decisione la situazione politica e sociale del paese di origine nel quale andrebbe in ipotesi a reinserirsi, per poter considerare unitariamente e al momento della decisione se la prospettiva di essere rimandato indietro vanificando il percorso di integrazione faticosamente compiuto possa essere causa di particolare vulnerabilità personale, tenuto conto della situazione attuale del paese di provenienza. Tanto non ha fatto il tribunale, che ha ritenuto credibile il racconto personale e sociale del ricorrente, ma ha poi omesso totalmente di considerare, nell'ambito del giudizio comparativo, che, a prescindere dalla sussistenza o meno di una situazione di pericolosità diffusa nel paese di provenienza, il ricorrente è fuggito dalla Guinea quando era ancora minorenne, è orfano di entrambi i genitori e si ritroverebbe a tornare, a distanza di sei anni e più, in un posto dove non esistono più per lui legami familiari significativi nè un qualsiasi supporto che lo aiuti ad inserirsi in una realtà sociale che è comunque complessa ed economicamente disagiata”.

- [Cass. 7726/2021 \(Ghana\)](#)

“Il terzo motivo è infondato. Anzitutto, va escluso che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione apparente, avendo argomentato in maniera esaustiva, incensurabile in questa sede, circa l'insussistenza dell'integrazione del ricorrente nel territorio italiano. Al riguardo, la Corte di merito, pur dando atto dell'attività lavorativa svolta dall'istante, ha comunque escluso il riconoscimento della protezione umanitaria per la mancanza di condizioni di vulnerabilità di quest'ultimo nel caso di rimpatrio, poichè la situazione del Ghana non presentava instabilità politica ed indiscriminata violenza. Va altresì osservato che la decisione impugnata si pone in linea con le motivazioni adottate dalle SSUU nella citata sentenza, secondo le quali il mero svolgimento di attività lavorativa non può, isolatamente considerato, legittimare la concessione del permesso umanitario (alla stregua dei previgenti parametri normativi), in mancanza di una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva dell'istante e la condizione generale del paese di provenienza, finalizzata alla verifica se il rimpatrio possa determinare la privazione dei diritti fondamentali. Come detto, la Corte d'appello ha escluso che tale comparazione possa indurre a ritenere che nel caso di rimpatrio del ricorrente, possano verificarsi situazioni di violazione dei diritti umani al di sotto del loro nucleo fondamentale.”

[Conf.: Cass. 1335/2021 \(Senegal\)](#)

- [Cass. 11174/2021 \(Bangladesh, accoglimento\)](#)

“7. Nel caso in esame, il Tribunale ha più volte ribadito nel provvedimento impugnato di ritenere credibile il racconto del richiedente, anche per quanto attiene alle ragioni dell'espatrio, in particolare correlate all'esigenza di provvedere alle ingenti spese per le cure mediche dei genitori (documentate altresì da certificazioni di cui pure si dà atto nel provvedimento impugnato). 8. E' ben vero che la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà del richiedente asilo, perchè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l'insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali (v. tra le altre, Cass. n. 24904 del 2020), ma la circostanza cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio - secondo le sue allegazioni, ritenute plausibili e attendibili dallo stesso Tribunale - non attiene al mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma all'impossibilità di garantire ai propri stretti congiunti (i genitori) la possibilità di sostenere le appropriate, costose cure mediche. Il fatto dedotto attiene pur sempre, strettamente, alla condizione soggettiva ed oggettiva del richiedente (età, salute,

radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale ecc.) e attiene ad una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo (cfr. Cass. n. 16119 del 2020, in motivazione). 9. E' stato affermato da questa Corte che, secondo la normativa vigente *ratione temporis* i "seri motivi" di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.) al ricorrere dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. Unite n. 19393 del 2009 e Cass. Sez. Unite n. 5059 del 2017) costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566 del 2013), sono tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., Sez. Unite n. 19393 del 2009). 10. Il Tribunale ha falsamente applicato i parametri normativi propri della protezione umanitaria, per cui è fondata la censura relativa alla sostanziale assenza - e, quindi, all'apparenza - della motivazione relativa alla insussistenza della vulnerabilità. Il provvedimento è motivato solo con riguardo alla insufficiente dimostrazione di una piena integrazione socio-lavorativa in Italia, ma è del tutto assente in merito alla configurabilità (o meno) di una personalizzazione della vulnerabilità in rapporto alla tutela di diritti fondamentali. 11. Sostituito al radicamento sociale la vulnerabilità, giacchè questa al pari di quello richiede di procedere ad una comparazione tra la situazione attuale e quella che si prefigura per il richiedente in caso di rimpatrio, il ragionamento operato nella fattispecie dal giudice di merito risulta viziato: il Tribunale non ha operato il giudizio di comparazione ovvero ne ha soppresso il rilievo della vulnerabilità derivante dal contesto della grave menomazione della salute del congiunto, supponendone apoditticamente l'indifferenza."

- [Cass. 296/2021 \(Senegal\)](#)

"che la mera allegazione delle criticità rilevabili nella situazione del Paese di origine, sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali, non può dunque ritenersi sufficiente a legittimare il riconoscimento della misura in questione, in difetto dell'attendibile deduzione di fatti specifici dai quali emerga la personale esposizione del richiedente alle conseguenze della violazione dei predetti diritti, in relazione alla vita privata e familiare da lui condotta in patria;"

La condizione di vulnerabilità: oneri di allegazione e prova, doveri officiosi.

- [Cass. 2450/2021 \(Mali\)](#)

"Quanto alla mancata considerazione congiunta del percorso d'integrazione del richiedente e del raffronto tra la situazione generale del Paese di provenienza, deve osservarsi che tale comparazione presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell'ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d'origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18). Solo in presenza di elementi di un'effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d'essere. Nello specifico, il ricorrente, invece, riferisce la situazione di vulnerabilità esclusivamente alle condizioni generali del Paese di origine, prescindendo da qualsiasi riferimento alla situazione soggettiva del ricorrente."

Conf.: [Cass. 15954/2020 \(Togo\)](#); [15956/2020 \(Pakistan\)](#); [7738/2021 \(Pakistan\)](#); [20027/2020 \(Mali\)](#); [2467/2021 \(Bangladesh\)](#); [27257/2020 \(Gambia\)](#); [26879/2020 \(Mali\)](#); [27858/2020 \(Nigeria\)](#); [Cass. 28065/2020 \(Senegal\)](#).

- [Cass. 2450/2021 \(Mali\)](#)

“La natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall'altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. "maggiore" (n. 21123/19). Va da sè, nella specie, che in difetto di un'autonoma allegazione di fatti diversi da quelli posti a base della domanda di protezione sussidiaria, il Tribunale non dovesse valutare sub specie di protezione umanitaria quegli stessi fatti che aveva appena giudicato non plausibili nella loro allegazione, così restando correttamente assorbito ogni loro esame ulteriore.”

Conf.: [Cass. 293/2021 \(Senegal\)](#); [13701/2021 \(Bangladesh\)](#).

- [Cass. 6440/2021 \(Pakistan\)](#)

“Anche di recente, questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13897), ribadendo, pertanto, che il potere di integrazione istruttoria officiosa richiede come condizione preliminare che il richiedente soddisfi l'onere di allegazione, produzione o deduzione degli elementi posti a fondamento della domanda. (...) Nel caso di specie, poi, il ricorrente non ha mai assolto, nell'intero ricorso, l'onere di allegare e descrivere quali sarebbero le circostanze di fatto, personali e peculiari, anche diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione, che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.”

- [Cass. 1869/2021 \(Pakistan\)](#)

“Il Tribunale dà atto che il richiedente non aveva allegato alcun elemento idoneo a dimostrare un suo profilo di vulnerabilità ed evidenza che lo stesso conserva in Patria alcuni importanti legami familiari (un figlio ed una sorella). Il motivo non attinge in modo specifico questa affermazione: il ricorrente, invero, si limita ad allegare il fatto che egli manca dal suo Paese da 13 anni e che, in caso di rientro, egli sarebbe costretto ad affrontare le difficoltà legate ad un reinserimento in un contesto al quale egli sarebbe ormai estraneo, ma continua a non indicare alcun elemento idoneo a dimostrare nè un sufficiente radicamento in Italia, nè un rischio di effettiva compromissione, in caso di rimpatrio, del nucleo inalienabile dei diritti umani fondamentali (Cass. Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.647298). A tal proposito, non sono idonei i documenti genericamente menzionati a pag. 16 del ricorso, posto che il loro contenuto non è neppure per cenni riprodotto nel motivo, nè viene dato atto del momento in cui essi sarebbero stati prodotti nel corso del giudizio di merito; ferma restando, infine, l'inammissibilità della loro produzione in questo giudizio, alla luce della preclusione di cui [all'art. 372 c.p.c.](#)”

- [Cass. 28855/2020 \(Guinea Bissau, accoglimento\)](#)

“3.1. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quali siano il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6,

(nel testo applicabile ratione temporis, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132). Tali statuizioni possono così riassumersi: a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall'art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di "Motivi della decisione" della sentenza sopra ricordata); b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2); c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani "al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (ibidem, p. 10.1); d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti: d') da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia;d") dall'altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo "si prenderebbe (...) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inadatta al riconoscimento della protezione umanitaria" (ibidem, p. 10.2). 3.2. Nel caso di specie, l'accertamento indicato al p. che precede, sub (c), non risulta essere stato adeguatamente compiuto, o, se compiuto, non risulta adeguatamente illustrato nella motivazione. Il decreto impugnato riferisce infatti (p. 7) che in (OMISSIS) "si evidenziano criticità nell'assicurare il pieno rispetto dei diritti civili e nella prevenzione della violenza di genere (e contro i bambini)"; che "è ancora alto il tasso di corruzione all'interno delle forze di polizia"; che il Paese ha una struttura sociale fragilissima ed un tasso di povertà molto alto (p. 8 del decreto impugnato). Dopo avere accertato ciò in fatto, il Tribunale ha concluso in diritto che "i rischi connessi alla reimmissione del sig. K.C. nel territorio della (OMISSIS) in relazione sia alle sue condizioni personali che alla situazione generale del Paese sono stati compiutamente analizzati in precedenza" (p. 9). Il Tribunale dunque ha da un lato accertato la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente, di situazioni di "criticità nel rispetto dei diritti civili"; ha poi correttamente escluso che tale circostanza potesse giustificare la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha, però, mancato di esporre per quali ragioni la suddetta situazione di criticità non esporrebbe l'odierno ricorrente, in caso di rimpatrio, ad una violazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del minimo inviolabile. Il Tribunale, a ben vedere, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria limitandosi a richiamare i medesimi motivi posti a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria: ma essendo diversi i presupposti giuridici e fattuali delle due forme di protezione, i motivi che giustificavano il rigetto dell'una non potevano, ex se, sorreggere anche il rigetto dell'altra."

PRINCIPIO DI DIRITTO: *"l'accertata insussistenza, nel paese di provenienza del richiedente asilo, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini del rilascio della protezione sussidiaria, non esonera il giudice di merito dall'accertare comunque se, in caso di rimpatrio il richiedente sia esposto comunque al rischio individuale di una violazione grave dei propri diritti inviolabili"*

Valutazione comparativa

- [Cass. 898/2021 \(Egitto, accoglimento\)](#)

“con riguardo invece alla richiesta di protezione per motivi umanitari, va evidenziato che secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 2940/2019, relativamente alla valutazione dei seri motivi umanitari, richiesti per il riconoscimento della relativa protezione, può assumere un "rilievo centrale" la comparazione tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale; 1.5. il Collegio ritiene che, nel caso in giudizio, il Tribunale non abbia espletato la detta valutazione non avendo tenuto conto, nel giudizio di comparazione, sulla base della documentazione ritualmente depositata in giudizio, che il ricorrente è pienamente integrato in Italia, dove vive stabilmente ed ha un lavoro regolare, e che egli inoltre non ha più legami familiari nel proprio Paese d'origine”.

- [Cass. 27324/2020 \(Nigeria\)](#)

“È stato chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), art. [5, comma 6](#), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). Nella specie, il Tribunale ha compiuto una esaustiva valutazione della situazione del richiedente, rilevando la mancanza di situazioni di vulnerabilità, sia oggettiva sia soggettiva, del richiedente, nè vengono dedotte situazioni di vulnerabilità, già allegare, e non prese in esame dal giudice di merito.”

Conf.: [Cass. 8664/2021 Camerun](#); [2450/2021 Mali](#)

- [Cass. 28875/2020 \(Nigeria\)](#)

“certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716); il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. [3](#), non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224); il [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. [3, comma 5](#), stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri

effettuati; il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall'assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202); beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 14, lett. a) e b); invece il dovere del giudice di cooperazione istruttorie, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 14, lett. c) (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016); inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, [D.Lgs. n. 251 del 2007](#) ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 - 01; Sez. 6 - 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 - 01); al riguardo il Tribunale, alle pagine 7 e 8 del provvedimento impugnato, con motivazione che soddisfa ampiamente lo standard del c.d. "minimo costituzionale", ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente erano state ritenute inattendibili, evidenziando specifiche lacune, incongruenze e genericità del racconto in cui egli era incorso (ignoranza totale delle attività della setta a cui appartenerebbero per tradizione i membri maschi della sua famiglia; inverosimiglianza delle indicazioni circa le modalità di ingresso nella setta; mancata identificazione della setta e degli autori delle minacce; mancata specifica contestualizzazione degli eventi e delle minacce che egli pure, insieme al padre, assume di aver ricevuto); con il secondo motivo, proposto ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 5, il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti con riferimento alle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo; la censura si risolve in una inammissibile critica di merito delle valutazioni espresse dal Tribunale sia in ordine alla credibilità della vicenda personale riferita, sia in ordine alle attuali condizioni socio politiche della Nigeria, per giunta in assenza di rituale individuazione del fatto storico non esaminato (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486); con il terzo motivo, proposto ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 3, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 14, e alla mancata concessione della protezione sussidiaria che gli sarebbe spettata in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Paese di origine; anche tale censura si limita a esternare un dissenso nel merito circa la valutazione del Tribunale, fondata sulle informazioni attinte da plurime fonti internazionali (EASO, Refworld, Amnesty International, Human Rights Watch), opportunamente riassunte e citate alle pagine 10 e 11 del decreto impugnato; con il quarto motivo, proposto ex [art. 360 c.p.c.](#), n. 3, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), art. 5, comma 6, in relazione alla mancata

concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, errata applicazione della [direttiva 2004/82/CE](#) recepita dal [D.Lgs. n. 251 del 2007](#) nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio; anche con il quarto motivo inerente la protezione umanitaria il ricorrente si limita ad esternare un dissenso nel merito circa la valutazione del Tribunale, compiuta con l'articolazione del giudizio comparativo secondo le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte; secondo le sentenze delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29459 e 29460, che hanno aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01, in tema di protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza; secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6](#), del subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumulati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili; la condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa; al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l'allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio; nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale; dall'altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il [D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6](#); il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine: tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza; nella fattispecie il Tribunale, pur riconoscendo un qualche grado di integrazione in Italia del richiedente asilo (conseguimento

del livello PRE AI di lingua italiana; stage lavorativo presso Ges.Car), peraltro ritenuto insufficiente a configurare "una situazione personale e familiare rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU", ha ascritto decisivo rilievo alla comparazione con la verosimile situazione in caso di rientro nel Paese di origine tenuto conto dei dati personali noti (laurea, svolgimento di una attività lavorativa, legami familiari con madre e sorella);"

- **Cass. 2050/2021 (Costa d'Avorio)**

"4.2. In secondo luogo, si osserva che la valutazione delle condizioni del ricorrente in comparazione con quelle socio politiche del paese di origine è stata compiutamente articolata: al riguardo, è stato affermato che dalla vicenda narrata e dalle C.O.I. aggiornate, puntualmente riportate, non era desumibile che in caso di rimpatrio egli potesse subire la violazione dei diritti fondamentali al di sotto del nucleo ineliminabile della dignità, tenendo conto oltre tutto, sempre nell'ambito del giudizio di comparazione, che egli aveva lasciato una famiglia (madre, moglie ed un figlio minore) con la quale poteva ricongiungersi (cfr. pag. 9 del decreto impugnato). 4.3. In ordine alla sua integrazione - pur vero che essa è stata esaminata soltanto con riferimento all'apprendimento della lingua italiana e ad altre forme di inserimento sociale di natura hobbystica, senza la considerazione del contratto di lavoro prodotto - deve osservarsi che tale documento, rispetto alla comparazione effettuata in cui non sono emersi concreti aspetti di vulnerabilità, non risulta decisivo nella complessiva valutazione della fattispecie in esame: viene, pertanto, a cadere anche una eventuale interpretazione della censura aderente alla formulazione normativa ratione temporis vigente e riferita all'omesso esame di un fatto storico decisivo per la soluzione della controversia."

3. Paese di transito

4. Casistica giurisprudenziale

- **Cass. 4649/2021 (Pakistan)**

"Il Tribunale dà atto che il ricorrente aveva depositato un contratto di locazione non registrato, e considera la circostanza di per sè irrilevante ai fini della prova del radicamento in Italia. Esamina inoltre il profilo della ricollocazione lavorativa del richiedente in Pakistan, evidenziando che lo stesso mantiene colà importanti legami familiari (una sorella). All'esito, ritiene mancante la dimostrazione, da parte dell' A., del fatto che il rimpatrio lo esporrebbe al rischio di effettiva compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani fondamentali (Cass. Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298). Tale valutazione non è in alcun modo attinta dai motivi in esame, con i quali il ricorrente non allega alcun elemento di fatto che il giudice di merito non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non coerente: il solo riferimento allo "ottimo percorso integrativo" che l' A. avrebbe intrapreso (cfr. pag. 10 del ricorso) non è evidentemente sufficiente, non avendo il ricorrente allegato alcun elemento specifico a sostegno di tale generica affermazione."

- **Cass. 29700/2020 (Bangladesh, emergenza ambientale, alluvioni)**

"Il Tribunale ha formulato il giudizio nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455), avendo evidenziato che il richiedente non presenta profili di vulnerabilità in quanto, per un verso, non risulta avere raggiunto integrazione sociale in Italia - dove ha frequentato un corso di lingua nel 2017, senza peraltro avere acquisito padronanza della lingua, ed ha svolto occasionali attività lavorative alle dipendenze di connazionali e, per altro verso, con riferimento alla sua condizione nel Paese d'origine, si è limitato ad allegare il proprio stato di insolvenza, con conseguente rischio di subire ripercussioni da parte dei creditori, allegazione già ritenuta non plausibile alla luce

della vaghezza e genericità del racconto, mentre la prospettata generale condizione di povertà diffusa nel Paese d'origine, anche connessa al fenomeno dell'emergenza ambientale (frequenti alluvioni) non risulta collegata in alcun modo alla vicenda personale, come narrata dallo stesso ricorrente.”

- **Cass. 29637/2020 (Senegal)**

“la doglianza non attinge la statuizione del tribunale milanese, che ha negato il riconoscimento dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla scorta della motivazione che i dedotti motivi di salute all'esito dell'intervento di miringoplastica, dovevano ritenersi migliorate e che all'esito dell'acquisizione di informazioni attraverso fonti specificamente indicate nel decreto, era stato accertato che nella regione di provenienza del richiedente vi è un ospedale regionale ed un centro sanitario dove sono reperibili antibiotici e medicinali essenziali; inoltre il decreto del tribunale ha ulteriormente considerato che l'insufficienza del sistema sanitario pubblico senegalese segnalato da varie fonti, con necessità di ricorrere a strutture sanitarie private a pagamento nonostante l'implementazione di assicurazioni carattere comune, non pone il ricorrente in una posizione di particolare svantaggio rispetto a quella degli altri suoi connazionali in ragione della remissione significativa della sua patologia a seguito dell'intervento di miringoplastica eseguito in Italia; tale statuizione non viene efficacemente invalidata dalla censura e, pertanto, non può trovare accoglimento; con riguardo al livello di integrazione socio-lavorativa, il tribunale ha evidenziato come il ricorrente viva in un appartamento in condivisione con altri connazionali e lavori in nero a giornata come magazziniere, in una condizione sociale cioè che, in assenza di situazioni di specifica ed insuperabile vulnerabilità correlata al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali nel suo paese di provenienza, non rappresenta di per sé elemento sufficiente ai fini del rilascio della c.d. protezione umanitaria;”

- **Cass. 6205/2021 (Nigeria, tratta)**

“Nella specie il diniego è dipeso dall'accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l'esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, affermando che la ricorrente non aveva dedotto specifici profili di vulnerabilità; l'assenza di informazioni circa il vissuto attuale della ricorrente, ad eccezione della nascita di un figlio, non consentiva di affermare che il giudizio di bilanciamento si risolvesse a favore della ricorrente stessa, non emergendo una grave sproporzione nel godimento delle libertà e dei diritti fondamentali rispetto alla condizione che vivrebbe in Nigeria, e ciò anche in considerazione del fatto che non ha con il padre del figlio una relazione stabile e connotata dalla convivenza, che attualmente è ospite di un connazionale e che non ha alcuna occupazione lavorativa lecita. Peraltro, tenuto conto dell'età della ricorrente, è stato sottolineato come la stessa sia ancora in contatto con uno zio in Nigeria, e che quindi non sussiste alcun rischio, in caso di rimpatrio, di essere vittima della tratta a fini sessuali.”

- **Cass. 29698/2020 (Nigeria, accoglimento, art. 8 CEDU)**

“5. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato. Nel giudizio di comparazione effettuato ai fini della decisione sulla domanda di protezione umanitaria, il Tribunale ha valorizzato il fatto che il richiedente abbia altri due figli minori, rimasti in Nigeria presso i nonni (nel villaggio di (OMISSIS)), ritenendolo "fattore assolutamente dirimente nella valutazione da effettuarsi ai fini del riconoscimento di una forma di tutela a norma dell'art. 8 CEDU". Si tratta di valutazione che non può essere condivisa nella parte in cui assegna prevalenza all'interesse proprio dei figli minori rimasti in Nigeria all'unità del nucleo familiare, senza considerare l'interesse del richiedente, il quale ha domandato di rimanere in Italia con moglie e figlia minore, così allegando l'esistenza di un nucleo familiare nel Paese di accoglienza, che deve essere valutato ai sensi del [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), art. 19, comma 1.1, ultimo periodo.

Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l'interesse dei figli minori che vivono in Nigeria non può costituire elemento dirimente ai fini della decisione sulla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.”

- **Cass. 900/2021 (Bangladesh, accogliimento, povertà)**

“2.6. va invece accolto il quarto motivo, relativo alla domanda di protezione umanitaria, con particolare riguardo alla denunciata mancata valutazione della condizione di povertà estrema nel Paese di origine del ricorrente, tale da impedire il soddisfacimento di bisogni primari e vitali e determinare una condizione di vulnerabilità; 2.7. il Tribunale si è infatti limitato ad affermare, in modo generico, la mancanza dei presupposti della protezione umanitaria, deducendo la mancanza di patologie fisiche del ricorrente, le adeguate "doti di autonomia" e la mancanza di uno stabile inserimento sociale del richiedente nel mondo del lavoro, senza tuttavia effettuare alcuna valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa effettivamente determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (cfr. Cass. Sez. U. n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455/2018), dovendo, anche nella presente sede, essere ribadito che, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano (cfr. Cass. n. 1104/2020)”

Contra: Cass. 2133/2020 (Bangladesh)

“Inoltre la stessa sentenza 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito aderisce al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01, in tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. 2.2. Il ricorrente non fornisce elementi capaci di inficiare la valutazione negativa del Tribunale circa il grado di inserimento socio lavorativo in Italia del ricorrente e tenta di far leva esclusivamente sulla condizione di povertà patita in patria, per conseguire tutela del proprio diritto a una esistenza libera e dignitosa, che peraltro, in linea con la giurisprudenza sopra ricordata, secondo il Tribunale, egli non ha conseguito neppure in Italia. Anche a prescindere dalla insussistenza dell'altro piatto della bilancia della valutazione comparativa, ossia l'inserimento sociale in Italia, la condizione di povertà è peraltro dedotta in modo del tutto generico, neppur corredata dei riferimenti alle dichiarazioni che le conferirebbero concreta dimensione e semplicemente desunta dalle condizioni generali economiche del Paese di provenienza, senza un concreto e specifico collegamento alla situazione personalizzata del richiedente asilo”

- **Cass. 1000/2021 (Costa d'Avorio, analfabetismo e mancanza di relazioni nel paese d'origine)**

“I motivi umanitari che giustificano la concessione del permesso di soggiorno in realtà postulano il rischio che il rimpatrio possa incidere sul godimento dei diritti fondamentali, anche in relazione alla condizione di vita acquisita dal richiedente e che rischia in tal modo di essere perduta. Intanto, il ricorrente afferma apoditticamente di essersi integrato in Italia, ma non indica alcuna forma di avvenuta integrazione; inoltre, la mera condizione di analfabetismo (che già di suo è smentita di una qualche integrazione in Italia) e la mancanza di relazioni sociali in Costa d'Avorio non sono situazioni tali da cui richiedere protezione mediante permesso di soggiorno in Italia, occorrendo a tal fine, come detto, che il rimpatrio renda impossibile o metta a rischio il godimento o l'esercizio dei diritti fondamentali acquisiti. 3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Ritiene

che la corte non ha tenuto in considerazione due circostanze determinanti: la sua condizione di analfabetismo e la mancanza di relazioni socio-familiari in Costa d'Avorio. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non dimostra di averle espressamente indicate come circostanze rilevanti per l'accoglimento della sua domanda; non risulta che ne abbia fatto questione nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio di merito, o almeno non riporta i punti in cui queste due circostanze sono state sottoposte al Tribunale.”

Sezione IV: la protezione complementare (art. 19 T.U.I)

1. Elementi di valutazione

2. Casistica

Sezione V: le procedure accelerate

- [Cass. 430/2021 \(Gambia, reiterata, audizione\)](#)

“L'audizione non è necessaria quando si tratta di domanda reiterata ai sensi del [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 29 e, peraltro, il Tribunale ha evidenziato che con la suddetta domanda non erano stati allegati nuovi fatti o elementi che consentissero di procedere ad una nuova valutazione delle domande di protezione. Nella specie il ricorrente aveva allegato solo la criticità della situazione del (OMISSIS) e la partecipazione a delle attività di formazione e tirocinio sotto il profilo dell'integrazione. La valutazione del Tribunale secondo cui tali elementi non possono costituire "fatti nuovi" tali da consentire un nuovo esame della domanda del richiedente si fonda su un'adeguata motivazione.”

- [Cass. 7733/2021 \(Senegal, accoglimento\)](#)

“3.2. Ciò posto, il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 28-bis cit. (Procedure accelerate), vigente razione temporis, stabiliva che: "1. Nel caso previsto dall'art. 28, comma 1, lett. c), appena ricevuta la domanda, la Questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni. 2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del [D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251](#); 3. I termini di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'art. 27, commi 3 e 3-bis", ma in tal caso "informa del ritardo il richiedente e la Questura competente". Il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 35-bis, comma 2, prevede, dal canto suo, che il termine di giorni 30 per proporre ricorso decorre dalla "data di notifica del provvedimento che nega la protezione internazionale" e "nei casi di cui all'art. 28-bis, comma 2,...i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà".3.3. Ne deriva che il termine dimezzato di 15 giorni per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda sia stata adottata dalla Commissione territoriale all'esito di un procedimento amministrativo che abbia seguito l'iter accelerato espressamente previsto dal [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 28-bis, comma 2, non, invece, allorchè la stessa sia stata adottata all'esito dell'istruttoria e della procedura ordinaria,

"non potendo quella accelerata essere recuperata a posteriori a seconda del contenuto della decisione adottata dalla commissione" (Sez. I -, Ordinanza n. 23021 del 21/10/2020, Rv. 659424; Sez. I -, Ordinanza n. 7520 del 25/03/2020, Rv. 657422): ciò in ragione del fatto, oltretutto, che il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [32, comma 1](#), lett. b-bis), nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del [D.L. n. 113 del 2018](#), conv. dalla [L. n. 132 del 2018](#), nel disciplinare il caso in cui la Commissione poteva adottare una decisione per manifesta infondatezza, faceva espresso richiamo al [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [28-bis, comma 2](#), ossia alla procedura accelerata in caso di possibile manifesta infondatezza. Tale soluzione interpretativa costituisce, invero, lo sviluppo logico e sistematico della necessità che il richiedente sia previamente informato dell'instaurazione nei suoi riguardi di un procedimento amministrativo per l'esame della sua domanda di protezione internazionale nelle forme accelerate, onde potere calibrare rispetto ad esse l'esercizio del proprio diritto di difesa. 3.4. Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione il termine ordinario di trenta giorni per la proposizione del ricorso, anche se il provvedimento impugnato indicava un termine dimezzato, questo non essendo in linea con le indicazioni normative riportate e con l'interpretazione che se ne è data da parte di questa Corte."

PARTE II: QUESTIONI DI DIRITTO PROCESSUALE

1. Limiti al ricorso in Cassazione.

- [Cass. 8664/2021 \(Camerun\)](#)

“La valutazione in merito all'attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.”

Conf.: [Cass. 7740/2021 \(Nigeria, documentazione medica\)](#); [6011/2021 \(Nigeria\)](#); [11558/2020 \(Pakistan\)](#); [15665/2021 \(Nigeria\)](#); [6301/2021 \(Nigeria\)](#); [5528/2021 \(Pakistan\)](#); [264/2021 \(Guinea\)](#); [1001/2021](#); [5008/2021 \(Pakistan\)](#); [5009/2021 \(Burkina Faso\)](#); [1548/2021 \(Senegal\)](#); [28312/2020 \(Nigeria\)](#); [20037/2020 \(Cina\)](#); [20032/2020 \(Nigeria\)](#); [2053/2021 \(Mali\)](#); [20289/2020 \(Guinea\)](#); [28070/2020 \(Gambia\)](#); [28068/2020 \(Mali\)](#); [28066/2020 \(Mali\)](#); [649/2021 \(Costa d'Avorio\)](#).

Conf.: [Cass. 8277/2021 \(Nigeria\)](#), secondo cui, inoltre:

“Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto del ricorrente non sia credibile, risultando inverosimile il racconto svolto dallo stesso in ordine ai motivi per i quali ha lasciato il proprio Paese posto che dalle dichiarazioni rese al riguardo emergono contraddizioni intrinseche in relazione ad aspetti centrali della vicenda e contraddizioni con quanto poi riferito in ricorso, traendone la conclusione che, in tale situazione, non è rinvenibile alcun rischio in caso di rimpatrio. Ora, a fronte di tale apprezzamento, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, seppur dedotti in giudizio, sia stato omesso dal giudice di merito, nè la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio. La valutazione delle prove raccolte,

in effetti, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione”;

Conf.: Cass. 5222/2021 (Cina), secondo cui, inoltre:

“4.6. - Giova dunque ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019). Va dunque ribadito (peraltro in termini generali valevoli per tutti i motivi) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.”;

- **Cass. 5517/2021 (Costa d'Avorio, accoglimento)**

“Anche il secondo motivo deve essere accolto, atteso che il giudice del merito ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui dell'art. 14 cit., lett. c), limitandosi a riportare notizie in lingua inglese - tratte da fonti di informazione internazionali - niente affatto rassicuranti in ordine alla situazione generale in cui versa l'intero territorio della Costa d'Avorio, senza chiarire in alcun modo perchè da tali fonti debba trarsi il convincimento che, quantomeno la zona del Paese di provenienza del ricorrente, non è interessata da un conflitto armato generalizzato. All'accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un riesame nel merito - alla luce della accertata credibilità del ricorrente - delle domande di protezione sussidiaria e umanitaria da questi svolte, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità”.

- **Cass. 99/2021 (Pakistan)**

“Il Tribunale, inoltre, ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che il Pakistan non sia una zona rientrante tra quelle di cui del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all'attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all'allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato (Cass. n. 14283/2019). Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui alla norma citata, che sia causata per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato [art. 360 c.p.c.](#), n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).”

- **Cass. 7729/2021 (Gambia)**

“D'altro canto, è insindacabile in questa sede la motivazione con la quale è stato escluso che il richiedente potesse dirsi integrato in Italia, non essendo stato neppure dedotto il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, suscettibile di rilevare ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, del quale il Tribunale avrebbe omissis l'esame. A fronte della riportata motivazione, attraverso la quale il Tribunale ha dato conto di avere compiutamente e criticamente passato in rassegna tutto il materiale allegativo e probatorio presente in atti, correttamente desumendone l'assenza dei presupposti in fatto per il riconoscimento in favore del richiedente del diritto alla protezione umanitaria, il ricorrente nulla ha precisato in ordine ai temi che sarebbero stati meritevoli di maggiore approfondimento.”

Conf.: Cass. 11178/2021 (Bangladesh).

- [Cass. 20925/2020 \(Pakistan\)](#)

“Con il secondo motivo, prospettato in subordine rispetto al mancato accoglimento del primo, si lamenta, ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#), art. 5, comma 6, sottolineando che l' I., nel frattempo, è stato regolarmente assunto, con contratto a tempo pieno, e lavora presso il medesimo ristorante dove aveva svolto il tirocinio. La doglianza è inammissibile per l'assorbente ragione che non investe il profilo, evidenziato in motivazione, dell'assenza di una situazione di vulnerabilità connesso al rientro del ricorrente in (OMISSIS). D'altra parte, a fronte delle conclusioni della valutazione comparativa operata dai giudici di merito (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459), il ricorrente si limita ad invocare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso in questa sede.”

- [Cass. 1546/2021 \(Mali\)](#)

“Il tribunale infatti ha compiuto regolarmente il giudizio di comparazione, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, e prendendo in considerazione la pur grave situazione esistente al momento della decisione in Mali che non risultasse accertata neppure quella condizione di vulnerabilità che consente di accordare la misura temporanea del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, anche in virtù del fatto che il ricorrente non avesse a quel momento compiuto un percorso di integrazione significativo.”

- [Cass. 14664/2020 \(Niger, accoglimento\)](#)

“4.4. Orbene, è noto come il sindacato di legittimità sulla motivazione si sia attualmente ridotto alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale", nel senso che "l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" - nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"” (Cass. Sez. U, 8053/2014). 4.5. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato presenta un insanabile contrasto tra le dettagliate premesse in diritto - favorevoli ad un'ampia ricognizione della protezione umanitaria alla luce dei valori costituzionali interni - e la restrittiva ed ellittica conclusione in fatto, caratterizzata da argomentazioni incoerenti con le suddette premesse (v. punto 4.2.). Il mancato raggiungimento della soglia minima di costituzionalità della motivazione rende quindi necessaria la cassazione con rinvio del decreto impugnato.”

- [Cass. 5222/2021 \(Cina\)](#)

“4.2. - Va premesso, in primo luogo che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento (così

come nel primo motivo) alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro (Cass. n. 8368 del 2020).”.

[Conf. 5008/2021 \(Pakistan\).](#)

- [900/2021 \(Bangladesh\)](#)

“2.1. il primo motivo di ricorso, come diffusamente illustrato da questa Corte (cfr. Cass., n. 9658/2019), è inammissibile, dovendo invero rilevarsi, sul presupposto che è stato lo stesso ricorrente ad instaurare il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, senza chiederne la separazione, la preclusione risultante dall'art. 157 c.p.c., comma 4, non potendo essere eccepita la nullità del procedimento dalla parte che vi abbia dato causa”

[Conf. 7728/2021 \(Gambia\); 7730/2021 \(Senegal\); 7731/2021 \(Burkina Faso\); 20289/2020 \(Guinea\).](#)

- [Cass. 293/2021 \(Senegal\)](#)

“che ove, come nella specie, il provvedimento impugnato sia sorretto da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di alcune di esse ne comporta il passaggio in giudicato, rendendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in alcun caso condurre all'annullamento della statuizione impugnata (cfr. Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641; Cass., Sez. VI, 18/04/2017, n. 9752; Cass., Sez. lav., 4/03/2016, n. 4293)”

[Conf: 20925/2020 \(Pakistan\)](#)

- [Cass. 28070/2020 \(Gambia\)](#)

“osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sè causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice (v., da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 11150 del 09/05/2018, Rv. 648052 - 01); ciò posto, varrà considerare come il tribunale abbia correttamente affrontato e deciso ognuna delle questioni sottoposte al suo giudizio dall'odierno ricorrente, provvedendo, non solo a giustificare la decisione di rigetto di ognuna delle forme di protezione internazionale rivendicate dall'istante, ma anche ad evidenziare le ragioni della totale irrilevanza, in sede giudiziale, delle nullità eventualmente prodottesi nel corso del procedimento amministrativo cui ebbe a mettere capo il diniego della protezione internazionale da parte della commissione territoriale competente, uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale reso dalla Commissione territoriale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento, poichè tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito

circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (v., da ultimo, Sez. I -, Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019, Rv. 654643 - 01)”

- **Cass. 28070/2020 (Gambia)**

“il sesto motivo è inammissibile, dovendo ritenersi al riguardo applicabile il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti, e il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorchè il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria (Sez. 2, Sentenza n. 18128 del 10/08/2006, Rv. 592679 - 01)”

Omesso esame di un fatto decisivo

- **Cass. 5516/2021 (Pakistan, accoglimento)**

“Il tribunale ha tratto il proprio convincimento sul punto in contestazione dal rilievo della sostanziale impossibilità, secondo logica, che sul luogo del sinistro non fosse stata chiamata ad intervenire la polizia, che non fosse stato redatto un verbale e che i due testimoni dell'incidente non fossero stati interrogati nelle immediatezze del fatto. Sennonchè tale assunto non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione dinanzi alla C.T. (riportate, ai fini dell'autosufficienza, alle pag. 15 e 16 del ricorso): "la polizia era arrivata sul posto... ha fatto indagini con le persone che erano intorno... aveva chiesto a me e all'altro ragazzo come era successo e gli altri hanno risposto..., ha chiesto se eravamo noi due con lui e se eravamo in piedi", dalle quali risulta, per contro, che la polizia era sicuramente intervenuta ed aveva interrogato gli astanti, ivi compreso il ricorrente e l'altro compagno. Ricorre dunque il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, posto che dette dichiarazioni sono di per sè astrattamente idonee ad inficiare l'intera ricostruzione logica posta dal tribunale a fondamento della statuizione di inattendibilità del racconto del ricorrente.”

- **Cass. 6012/2021 (Nigeria, permanenza in Libia, bisogno di cure successive, accoglimento)**

“il terzo motivo è fondato; benchè il tribunale abbia escluso la permanenza di patologie ("danni alla salute fisica o psichica", pag. 13) connessi alla permanenza in Libia, risulta tuttavia priva di esame l'evidenziazione della certificazione medica e il conseguente bisogno di cura della richiedente, elementi che possono interferire con la situazione di vulnerabilità al rientro, per deficit terapeutico; si tratta di lacuna che non permette di attuare una comparazione effettiva sulla compromissione di un diritto fondamentale, secondo le indicazioni di completezza istruttoria, tanto più quanto oggetto di allegazione puntuale anche in questa sede compiuta dalla parte ma non soddisfatta dalla parte motiva della pronuncia;”

- **Cass. 2451/2021 (Pakistan, accoglimento)**

“Ciò premesso, questa Corte, con riferimento al vizio deducibile ex [art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, ha precisato che l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati [dall'art. 12 preleggi](#), tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'"omesso esame" non può intendersi che "omessa motivazione", perchè l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti

decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione (Cass., n. 7983/2014). Ciò posto, rileva il Collegio come nel provvedimento impugnato il mancato esame degli elementi probatori specificamente dedotti dal ricorrente riguardo alla sua integrazione in Italia siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, la stessa "ratio decidendi" su cui si fonda il percorso argomentativo condotto dal giudice di merito e in forza del quale il ricorso originario è stato rigettato. In particolare, il riferimento contenuto nel decreto del Tribunale "all'assenza della titolarità di un rapporto di lavoro (lo stesso ha documentato la proroga di un contratto di lavoro a termine sino al 24.12.2016), nulla deducendo riguardo la propria autonomia abitativa, documentando una conoscenza assai limitata della lingua italiana", omette di dare conto della documentazione allegata dal ricorrente da cui risulta che il ricorrente è titolare di un rapporto di lavoro per di più a tempo indeterminato, con retribuzione adeguata, tanto che lo stesso ricorrente non può più beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, nonchè possiede un domicilio, come indicato anche ai fini del presente ricorso (in termini, sul rilievo, ai fini della fondatezza della censura di violazione [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5, dell'omesso esame di documentazione attinente al rapporto di lavoro, vedi Sez. 1, n. 25060/2020). Trattandosi di fatti da cui dipende la valutazione comparativa - demandata al giudice del merito - tra l'integrazione sociale raggiunta dal richiedente in Italia e la situazione del Paese di origine, quali presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., S.U. n. 29459/2019), va accolto il motivo di ricorso e cassato il decreto impugnato, rinviandosi, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Milano in diversa composizione."

- [Cass. 5710/2021 \(Nigeria\)](#)

"3.3. - Peraltro, poi, va sottolineato che la riformata norma consente di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non v'è specifica adeguata indicazione. Laddove, poi, si presenta altrettanto inammissibile l'evocazione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento non già ad un "fatto storico", come sopra inteso, bensì a questioni o argomentazioni giuridiche (Cass. n. 22507 del 2015; cfr. Cass. n. 21152 del 2014); ciò in quanto nel paradigma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è inquadrabile il vizio di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018)."

- **Cass. 2917/2021 (Bangladesh, accoglimento)**

“Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18; n. 19150/16). Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso che nei confronti del ricorrente pendesse un procedimento penale in Bangladesh per il reato d'omicidio in ordine alla vicenda da lui narrata relativa all'investimento del bambino, sulla base dell'inattendibilità del racconto reso dall'istante, senza però dar conto dei documenti citati nel ricorso, allegati al ricorso introduttivo del procedimento (documento n. 5). Ora, i documenti non esaminati, alla stregua della prospettazione del ricorrente, offrono o potrebbero offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. In altri termini, la prova della pendenza del suddetto procedimento penale potrebbe indurre a ritenere superate le argomentazioni addotte dal Tribunale che ha invece considerato non credibile il ricorrente sulla vicenda del procedimento penale per omicidio pendente nei suoi confronti, senza di conseguenza tener conto del rischio di subire in caso di rimpatrio la pena di morte; al riguardo, peraltro, il Tribunale ha ommesso ogni verifica diretta ad accertare se la legislazione del paese di provenienza del ricorrente commini la pena di morte per il reato in questione, e comunque a verificare la situazione carceraria nel paese. Deve pertanto rilevarsi che la verifica sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del ricorrente non poteva prescindere dall'esame dei documenti prodotti in quanto strettamente inerenti all'oggetto del racconto, circa la pendenza del procedimento penale, trattandosi di un riscontro oggettivo di quanto raccontato dal ricorrente in ordine al rischio di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, alla pena capitale o comunque a carcerazione”.

- **Cass. 28070/2020 (Gambia)**

“sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016) (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione); peraltro, nessuna rilevanza può essere ascritta alla pretesa

omessa considerazione, da parte del giudice a quo, di elementi di prova forniti dall'istante, rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri alcuna delle fattispecie previste dall'art. 360 c.p.c., là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04,12014, Rv. 629830);”

- **Cass. 29702/2020 (Georgia, accoglimento, *internally displaced persons*)**

“4. Il primo motivi di ricorso è fondato e assorbe i rimanenti. 4.1. Il Tribunale ha assunto la decisione di negare ogni forma di protezione alla richiedente avendo totalmente pretermesso l'esame del fatto storico allegato, relativo alla condizione di "sfollata interna" della richiedente, di provenienza dalla regione dell'Abkhazia, in conflitto con la Georgia a partire dai primi anni '90. La denunciata e rilevata omissione ha inciso sul giudizio di comparazione espresso dal Tribunale, essendo evidente - e in ciò risiede la decisività del fatto storico pretermesso - che quel giudizio è stato raggiunto senza avere previamente verificato la reale situazione soggettiva ed oggettiva della richiedente nel Paese d'origine (ex plurimis, Cass. 23/02/2018, n. 4455).”

- **Cass. 28855/2020 (Guinea Bissau, accoglimento)**

*“3.1. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 13.11.2019 n. 29459, hanno stabilito quali siano il fondamento, la natura ed i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile *ratione temporis*, oggi abrogato e sostituito dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132). Tale statuizioni possono così riassumersi: a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari è espressione del diritto di asilo costituzionalmente garantito dall'art. 10 Cost., comma 3, (così il p. 6.1. di "Motivi della decisione" della sentenza sopra ricordata); b) il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è imposto dalla legislazione comunitaria e non può interferire con le forme di protezione internazionale da quella previste: esso è dunque alternativo a queste ultime, nel senso che quando ricorrano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato o per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non vi sarà spazio per la protezione umanitaria, e viceversa (ibidem, p. 9.2); c) presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è il rischio che il rimpatrio del richiedente possa determinare una compromissione dei suoi diritti umani "al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale" (ibidem, p. 10.1); d) nel valutare la sussistenza di questo rischio, il giudice di merito tuttavia deve osservare due limiti: d') da un lato, non può limitarsi a prendere in esame soltanto livello di integrazione conseguito dal richiedente in Italia;d") dall'altro, non può accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari per il solo fatto che, nel paese di provenienza del richiedente, sussista una generale violazione dei diritti umani, perchè così facendo "si prenderebbe (...) in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria" (ibidem, p. 10.2). 3.2. Nel caso di specie, l'accertamento indicato al p. che precede, sub (c), non risulta essere stato adeguatamente compiuto, o, se compiuto, non risulta adeguatamente illustrato nella motivazione. Il decreto impugnato riferisce infatti (p. 7) che in (OMISSIS) "si evidenziano criticità nell'assicurare il pieno rispetto dei diritti civili e nella prevenzione della violenza di genere (e contro i bambini)"; che "è ancora alto il tasso di corruzione all'interno delle forze di polizia"; che il Paese ha una struttura sociale fragilissima ed un tasso di povertà molto alto (p. 8 del decreto impugnato). Dopo avere accertato ciò in fatto, il Tribunale ha concluso in diritto che "i rischi connessi alla reimmissione del sig. K.C. nel territorio della (OMISSIS) in relazione sia alle sue condizioni personali che alla situazione*

generale del Paese sono stati compiutamente analizzati in precedenza" (p. 9). Il Tribunale dunque ha da un lato accertato la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente, di situazioni di "criticità nel rispetto dei diritti civili"; ha poi correttamente escluso che tale circostanza potesse giustificare la concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c); ha, però, mancato di esporre per quali ragioni la suddetta situazione di criticità non esporrebbe l'odierno ricorrente, in caso di rimpatrio, ad una violazione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del minimo inviolabile. Il Tribunale, a ben vedere, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria limitandosi a richiamare i medesimi motivi posti a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria: ma essendo diversi i presupposti giuridici e fattuali delle due forme di protezione, i motivi che giustificavano il rigetto dell'una non potevano, ex se, sorreggere anche il rigetto dell'altra."

PRINCIPIO DI DIRITTO *"l'accertata insussistenza, nel paese di provenienza del richiedente asilo, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ai fini del rilascio della protezione sussidiaria, non esonera il giudice di merito dall'accertare comunque se, in caso di rimpatrio il richiedente sia esposto comunque al rischio individuale di una violazione grave dei propri diritti inviolabili"*

2. Questioni relative all'udienza e all'audizione del richiedente.

- **Cass. 431/2021 (Bangladesh)**

"Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, vi sia solo l'obbligo del giudice di fissare l'udienza e non quello di procedere in ogni caso all'audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale."
Conf. 29698/2020 (Nigeria); 293/2021 (Senegal); 999/2021 (Gambia)

- **Inoltre, Cass. 431/2021 (Bangladesh)**

"Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia sempre necessario rinnovare l'audizione dello straniero ogni qualvolta manchi la videoregistrazione (Cass. n. 5973/2019). Tale interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE. E' stato di recente ulteriormente chiarito che - anche alla luce di autorevoli decisioni comunitarie e alla necessità di leggere il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE, nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE - ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi (sempre che risultino sufficientemente circostanziati e rilevanti), il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all'audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 27073 del 2019). Da ultimo questa Corte ha nuovamente esaminato la questione della necessità dell'audizione in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione Territoriale. Si è ritenuto che sia doverosa una nuova audizione del richiedente in sede giurisdizionale non solo quando il giudice ritenga indispensabile richiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente (verosimilmente evidenziate nel decreto di rigetto della Commissione Territoriale e poste a fondamento del giudizio di inattendibilità del racconto), ma anche quando quest'ultimo ne faccia apposita istanza nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti (Cass. n. 21584 del 2020). In tale

occasione si è precisato che è, in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici. La valutazione in ordine alla natura circostanziata o solo generica dell'istanza di audizione del richiedente, eventualmente contenuta nel ricorso, è demandata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione deve essere strettamente correlata alla specificità dell'istanza ed è sindacabile in sede di legittimità a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato alla luce dei parametri della sentenza delle SS.UU n. 8053/2014. Peraltro, ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull'istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; conf. Cass. 24830/2017; Cass. 6715/2013)". Infine, il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente."

Conf. 5528/2021 (Pakistan); 5222/2021 (Cina); 296/2021 (Senegal); 2450/2021 (Mali); 690/2021 (Pakistan); 1335/2021 (Senegal); 2038/2021 (Pakistan); 2051/2021 (Nigeria); 2052/2021 (Gambia); 5223/2021 (Nigeria); 5710/2021 (Nigeria); 6278/2021 (Bangladesh); 7740/2021 (Nigeria); 11177/2021 (Nigeria); 27257/2021 (Gambia); 26879/2020 (Mali); 8664/2021 (Camerun); 11317/2021 (Cina); 2451/2021 (Pakistan); 1868/2021 (Pakistan); 2441/2021 (Mali); 5009/2021 (Ghana); 293/2021 (Senegal); 2467/2021 (Bangladesh); 7729/2021 (Gambia); 7735/2021; 29589/2020 (Senegal); 30027/2020 (Bangladesh); 7728/2021 (Gambia); 8518/2021 (Costa d'Avorio); 430/2021 (Gambia-reiterata); 28068/2020 (Mali); 1388/2021 (Bangladesh); 648/2021 (Cina).

Conf. Cass. 1002/2021 (Pakistan), secondo la quale, inoltre

"Ove invece si intendesse con tale motivo censurare la valutazione fatta dal Tribunale circa la necessità dell'audizione, saremmo davanti ad una censura inammissibile, in quanto si tratta di una valutazione di fatto, che è rimessa alla discrezionalità della corte di merito, purchè motivata, ed una motivazione è chiaramente rinvenibile in modo sufficiente (pp. 4-5)";

Conf. Cass. 2456/2021 (Pakistan), che specifica

"Inoltre, nel ricorso non risultano essere stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); nè il giudice ha ritenuto necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; nè il richiedente risulta aver proposto istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti per dissipare incongruenze o contraddizioni";

[Si è riportata per esteso esclusivamente la Sent. Cass. n. 431/2021, le altre sentenze citate come conformi vanno tutte nello stesso senso, ma alcune non riprendono la motivazione per intero]

- *Cass. 11316/2021 (Senegal, allegazione fatti nuovi)*

"Per quanto riguarda il tema della partecipazione all'udienza, le disposizioni citate, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, sono state rispettate: il Tribunale, rilevata l'assenza della video registrazione del colloquio innanzi alla Commissione territoriale, in ottemperanza alla disposizioni di cui del [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [35 bis](#), [commi 10](#) ed [11](#), virgola, ha disposto la comparizione personale. Non risulta indicata alcuna ragione che,

invece, imponesse la audizione personale che diviene necessaria solo a fronte dell'allegazione di fatti nuovi (Sez. I, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020 Rv. 658982-01)."

- [Cass. 8345/2021 \(Bangladesh\)](#)

"La mancanza della videoregistrazione dell'audizione del richiedente innanzi alla commissione territoriale, infatti, costituisce di per sè motivo non già di illegittimità del relativo provvedimento (ammesso, peraltro, che rilevi: in un giudizio che non ha per oggetto tale provvedimento ma il diritto d'asilo del richiedente) ma solo dell'obbligo, per il tribunale, di fissare l'udienza per la comparizione innanzi a sè del richiedente."

- [Cass. 11172/2021 \(Bangladesh, udienza giudice onorario\)](#)

"Preliminarmente, quanto alla censura che investe l'audizione operata dal Giudice onorario che ha poi rimesso al Collegio, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il [D.Lgs. n. 116 del 2017](#), art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo D.Lgs., esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 35 bis (Cass. n. 3356 del 2019 e n. 4887 del 2020)."

[Conf. 11173/2021 \(Bangladesh\); 11178/2021 \(Bangladesh\)](#)

- [Cass. 15955/2020 \(Rel. Oliva\)](#)

"Risulta dal decreto impugnato (cfr. pag. 2) che "Con provvedimento del 23 agosto 2018... è stata fissata udienza ex art. 35 bis, comma 11, con espressa indicazione della assenza di necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenti istruttori. Sentite le parti, il giudice si è riservato di riferire al Collegio". Va premesso che è affetto da nullità, per violazione delle disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 35-bis commi 10 e 11 il provvedimento del giudice di merito con il quale, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi la Commissione territoriale, viene fissata l'udienza di comparizione con espressa previsione della non necessità di procedere all'ascolto del richiedente. Posto che la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita da quest'ultimo è evidentemente fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell'udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell'esigenza di consentire l'effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l'atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell'ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui ai già richiamati [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. 35 bis, commi 10 e 11. Tuttavia, è in tal caso onere del ricorrente procedere all'immediata contestazione della nullità, nel rispetto del principio generale di cui [all'art. 157 c.p.c.](#), comma 2, dovendosi in difetto ritenere integrata la sanatoria del vizio. Nel caso di specie la ricorrente non deduce, nel motivo in esame, di aver tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità del decreto di fissazione dell'udienza, nè di esser stata presente all'udienza e di aver

dichiarato in quella sede la propria disponibilità ad essere sentita, nè indica su quali elementi il suo ascolto avrebbe potuto, in concreto, condurre il giudice di merito ad una conclusione diversa da quella in concreto adottata. Ne consegue il difetto di specificità della censura.” (Conf. 15954/2020 Togo; 15956/2020 Pakistan; 20027/2020 Mali;) (In termini diversi: Cass. 20032/2020 Nigeria Con riferimento alla mancata audizione del richiedente asilo, deve osservarsi che dall'esame degli atti del fascicolo processuale, consentito trattandosi di una censura relativa a error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche giudice del fatto, emerge che il Tribunale, nell'avviso di fissazione dell'udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, aveva avvertito la parte che non era necessario presentarsi personalmente, perchè l'audizione non era necessaria. Ne consegue che, anche accedendo all'interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, secondo la quale deve essere disposta l'audizione ogni qual volta manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo dinanzi la commissione territoriale, l'errore del Tribunale sarebbe sanato, trattandosi di nullità relativa che doveva essere eccepita dal ricorrente nel primo atto difensivo utile ex art. 157 c.p.c., comma 2.)”

- [Cass. 27324/2020 \(Nigeria, manifesta infondatezza\)](#)

“Il che comporta che l'audizione personale del richiedente non sia necessaria quando la Commissione territoriale (la procedura di primo grado, secondo la Corte di Giustizia UE) abbia respinto la richiesta di protezione per manifesta infondatezza ed il giudice abbia ritenuto non necessario richiedere chiarimenti al cittadino straniero.”

[Conf. 28069/2020 \(Nigeria\); 28070/2020 \(Gambia\); 15563/2020](#)

- [Cass. 14432/2020 \(Gambia, seconda udienza\)](#)

“5. In particolare, la pretesa fissazione di una seconda udienza di comparizione non trova alcun valido ancoraggio normativo, tanto più che, per ammissione dello stesso ricorrente, il contraddittorio è stato comunque attivato per iscritto in ordine al documento depositato.”

- [Cass. 26886/2020 \(Gambia, accoglimento\)](#)

“il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione Territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019; Cass. n. 21584 del 2020)”

[Conf. Cass. 26887/2020 \(Togo, accoglimento\)](#)

- [Cass. 5500/2021 \(Bangladesh, accoglimento per motivazione incoerente\)](#)

“2.2. - Orbene, nella specie, il giudice designato, rilevato che la difesa, richiamando la vicenda personale del ricorrente, non aveva introdotto ulteriori elementi di indagine nè aveva allegato fatti nuovi, fissava l'udienza di comparizione, senza provvedere alla nuova audizione, poichè il Collegio riteneva di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente (decreto pag. 2), in ragione del fatto che la difesa aveva ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazioni di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell'audizione che potevano essere colmate in sede di nuovo colloquio o più in generale nel corso di una udienza davanti al giudice (decreto pag. 3). Tale ultima affermazione del Collegio appare intrinsecamente

incoerente con la decisione di non provvedere tout court alla nuova audizione, nonostante il ricorrente avesse espressamente ribadito la necessità di integrazione delle proprie difese, attraverso una nuova audizione su specifici profili ritenuti non credibili. E ciò, là dove la stessa Corte di Giustizia, Terza sezione, causa Euro 560/2014, sentenza resa il 9.2.2017 (evocata dallo stesso Tribunale), ritiene che debba tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente, oppure la situazione personale o generale, in cui si inerisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.”

3. La scelta del rito

4. Tempestività del ricorso

- **Cass. 8665/2021 (Senegal)**

“5. La Corte prende atto che il ricorso, in quanto notificato solo il 7/8/2019, non è tempestivo, essendo scaduto, a fronte del deposito del decreto impugnato in data 16/11/2018, il termine perentorio di sei mesi previsto [dall'art. 327 c.p.c.](#), comma 1, nel testo applicabile ratione temporis (cfr., in tal senso, Cass. n. 14821 del 2020, la quale, sia pur con riferimento alle controversie in materia di protezione internazionale celebrate secondo il rito sommario introdotto dal [D.Lgs. n. 150 del 2011](#), ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale [dall'art. 327 c.p.c.](#), comma 1, senza che, ai fini del decorso di tale termine, possa assumere rilievo la tardiva comunicazione del deposito della decisione impugnata da parte della cancelleria). La norma prevista [dall'art. 327 c.p.c.](#), comma 1, del resto, opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo (cfr. Cass. n. 16893 del 2018) pur quando gli stessi siano resi all'esito di un procedimento che, come quello in esame, si è svolto (non importa se correttamente o meno) nelle forme camerale previste - ai sensi del [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [35 bis, comma 1](#), nel testo introdotto dal [D.L. n. 13 del 2017](#), conv. in [L. n. 46 del 2017](#) - dagli [artt. 737 c.p.c.](#) e segg. (cfr. Cass. n. 26272 del 2005, in tema di procedimento camerale di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo). Del resto, questa Corte ha chiarito che, in base alla disciplina previgente al [D.L. n. 113 del 2018](#) (conv. con modif. in [L. n. 132 del 2018](#)), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dal [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [35 bis](#), il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni (Cass. n. 14681 del 2020).”

- **Cass. 7733/2021 (Senegal, accoglimento)**

“3.2. Ciò posto, il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [28-bis](#) cit. (Procedure accelerate), vigente ratione temporis, stabiliva che: "1. Nel caso previsto dall'art. 28, comma 1, lett. c), appena ricevuta la domanda, la Questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del [D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251](#); 3. I termini di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'art. 27, commi 3 e 3-bis", ma in tal caso "informa del ritardo il richiedente e la Questura competente". Il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [35-bis, comma 2](#), prevede, dal canto suo, che il termine di giorni 30 per proporre ricorso decorre dalla "data di notifica del provvedimento che nega la protezione internazionale e "nei casi di cui all'art. 28-bis, comma 2,...i termini previsti dal presente comma sono ridotti alla metà".3.3. Ne deriva che il termine dimezzato di 15 giorni per proporre impugnazione si applica solo nelle ipotesi in cui la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della domanda sia stata adottata dalla Commissione territoriale all'esito di un procedimento amministrativo che abbia seguito l'iter accelerato espressamente previsto dal [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [28-bis, comma 2](#), non, invece, allorchè la stessa sia stata adottata all'esito dell'istruttoria e della procedura ordinaria, "non potendo quella accelerata essere recuperata a posteriori a seconda del contenuto della decisione adottata dalla commissione" (Sez. 1 -, Ordinanza n. 23021 del 21/10/2020, Rv. 659424; Sez. 1 -, Ordinanza n. 7520 del 25/03/2020, Rv. 657422): ciò in ragione del fatto, oltretutto, che il [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [32, comma 1](#), lett. b-bis), nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del [D.L. n. 113 del 2018](#), conv. dalla [L. n. 132 del 2018](#), nel disciplinare il caso in cui la Commissione poteva adottare una decisione per manifesta infondatezza, faceva espresso richiamo al [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [28-bis, comma 2](#), ossia alla procedura accelerata in caso di possibile manifesta infondatezza. Tale soluzione interpretativa costituisce, invero, lo sviluppo logico e sistematico della necessità che il richiedente sia previa mente informato dell'instaurazione nei suoi riguardi di un procedimento amministrativo per l'esame della sua domanda di protezione internazionale nelle forme accelerate, onde potere calibrare rispetto ad esse l'esercizio del proprio diritto di difesa. 3.4. Nel caso di specie, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione il termine ordinario di trenta giorni per la proposizione del ricorso, anche se il provvedimento impugnato indicava un termine dimezzato, questo non essendo in linea con le indicazioni normative riportate e con l'interpretazione che se ne è data da parte di questa Corte."

5. Il principio della domanda, onere probatorio attenuato ed onere di allegazione; la portata del dovere di cooperazione del ricorrente; i fatti nuovi.

- [Cass. 7731/2021 \(Burkina Faso\)](#)

“Il Collegio, nel ribadire il principio riportato, osserva che la circostanza che il giudice non possa modificare i fatti posti a fondamento della domanda, il cui onere di allegazione grava sul richiedente, già di per sè esclude in radice che possa prospettarsi, per il solo fatto della assunzione officiosa delle COI, una pronuncia che modifichi o ampli il thema decidendum, con conseguente violazione [dell'art. 101 c.p.c.](#) (Sez. 1, n. 2120 del 30/01/2020, in motivazione). Le COI devono, infatti, essere pertinenti e dirette a far luce sui fatti già dedotti dal ricorrente. Rileva, altresì, che la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali deve essere vista in un'ottica funzionale volta a garantire l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto dal diritto di difesa della parte (Sez. 3, n. 18635 del 12/09/2011, Rv. 619534; Sez. 3, n. 1201 del 27/01/2012, Rv. 621381; Sez. 5, n. 26831 del 18/12/2014, Rv. 634236; Sez. L, n. 6330 del 19/03/2014, Rv. 630071; Sez. 1, n. 15037 del 08/06/2018, Rv. 649558; Sez. U., n. 20935 del 30/09/2009, Rv. 610517), di modo che la parte che lamenti la violazione del diritto di difesa e del giusto processo deve specificare in cosa consiste il concreto pregiudizio subito, non essendo sufficiente la mera deduzione di una violazione della norma procedurale ovvero la generica denuncia della lesione del diritto di difesa. Nel caso al vaglio, dunque, non avendo la parte

ricorrente dimostrato di avere allegato informazioni idonee a sostenere la valutazione circa la credibilità del ricorrente e i rischi dedotti, l'acquisizione d'ufficio delle COI, sanando la sua inerzia, non che ha diminuito le garanzie processuali, ma, semmai, le ha ampliate, eliminando il prospettato vulnus al diritto di difesa, postulato in astratto."

- [Cass. 28857/2020 \(Mali\)](#)

"Vale la pena ricordare, a tal riguardo, che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo necessariamente fondarsi sulla condizione personale ed individuale del richiedente, non può prescindere dal puntuale adempimento dell'onere di allegazione, rispetto al quale la legge non prevede - al contrario dell'onere della prova - alcuna attenuazione (ex multis, Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 - 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 - 01)."

- [Cass. 20031/2020 \(Nigeria\)](#)

"Quanto alla mancata acquisizione della documentazione della Commissione territoriale si deve richiamare il seguente principio di diritto: "In tema di protezione internazionale, affinché la mancata acquisizione del fascicolo amministrativo formato dalla Commissione territoriale assuma rilievo ai fini della decisione, occorre che sia specificato il contenuto dei documenti non consultati, a causa del mancato assolvimento dell'obbligo previsto dal [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [35 bis, comma 8](#), nonchè la loro decisività ai fini della valutazione della domanda di protezione" Sez. 6-1, Ord. n. 32250 del 2019)."

6. Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice

- [Cass. 11319/2021 \(Pakistan\)](#)

"Il Tribunale ha considerato le allegazioni del richiedente, in ossequio alle disposizioni citate, rilevando come la inattendibilità di tali allegazioni, non facendo scattare l'obbligo di cooperazione istruttoria, lo sollevassero dal procedere ad un ulteriore approfondimento. (...) il Tribunale, per la inattendibilità della versione dei fatti, ha correttamente escluso la necessità di procedere ad istruttoria di ufficio in quanto proprio il citato comma 5, invocato dal ricorrente la impone solo a fronte di una seria allegazione da parte dell'interessato. A fronte di ciò, il motivo si limita ad una genericissima ripetizione delle circostanze di fatto, del tutto irrilevanti per il fine di dimostrare la violazione di legge denunciata."

Conf. [27260/2020 \(Nigeria\)](#); [29700/2020 \(Bangladesh\)](#)

- [Cass. 11172/2021 \(Bangladesh, lite tra privati\)](#)

"7. Va poi aggiunto che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g). E' stato affermato da questa Corte che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. nn. 24214 e 23281 del 2020, n. 9043 del 2019). E' stato pure precisato, sempre in tema di protezione sussidiaria, che, quando si deduca un fatto suscettibile di rilevare del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), ex art. 14, lett. a) e b), riconducibile all'azione di privati, l'onere di allegazione del richiedente deve essere adempiuto in termini

sufficientemente specifici, non potendosi, in mancanza, attivare l'obbligo di integrazione istruttoria officiosa del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), ex art. 3 (Cass. n. 8930 del 2020, n. 23604 del 2017; v. pure Cass. 26823 del 2019).”

- [Cass. 20035/2020 \(Costa d’Avorio\)](#)

“Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all'attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all'allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all'indagine sulle condizioni generali della Costa d'Avorio, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Invece l'esercizio di poteri ufficiosi circa l'esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.”

- [Cass. 20032/2020 \(Nigeria\)](#)

“Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all'attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all'allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all'indagine sulle condizioni generali della Nigeria, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Invece l'esercizio di poteri ufficiosi circa l'esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.”

Le fonti informative COI aggiornate

- [Cass. 29589/2020 \(Senegal\)](#)

“17. Così argomentando il Tribunale ha fatto corretta applicazione del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 14, lett. c), che richiede, ai fini della sussistenza del grave danno rilevante per il riconoscimento della protezione sussidiaria che la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivi dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ha valutato la situazione all'attualità, conformemente all'orientamento di legittimità secondo cui il diritto alla protezione sussidiaria, in considerazione della natura di condizione dell'azione e non di presupposto processuale, va accertato alla data della decisione (Cass. n. 16100 del 2015; Cass. n. 9427 del 2018; Cass. n. 17075 del 2018).”

Conf.: [Cass. 28312/2020 \(Nigeria\)](#)

- [Cass. 1549/2021 \(Guinea\)](#)

“Deduce che, quanto alla protezione sussidiaria, il tribunale avrebbe preso in considerazione COI non aggiornate alla data della decisione, e sulla base di esse avrebbe ritenuto - erroneamente - che la Guinea, specie la regione di provenienza del ricorrente, fosse caratterizzata da una grave instabilità, ma che la stessa non potesse ritenersi pari ad una situazione di pericolo diffuso per la popolazione. Il motivo è inammissibile perchè meramente assertorio. Il ricorrente non segnala Coi diverse e successive a quelle prese in considerazione dal Tribunale, dalle quali emerga una situazione diversa e più grave rispetto a quelle prese in considerazione dal tribunale. Peraltro, il tribunale cita il rapporto EASO di settembre 2018, per una decisione assunta nella camera di consiglio di maggio 2019, quindi, mancando una confutazione con una fonte più recente rispetto alla decisione e comunque ad essa precedente, appare aver correttamente fondato il suo convincimento su fonte attendibile e aggiornata.”

Conf.: Cass. 1548/2021 (Senegal)

- Cass. 28070/2020 (Gambia)

“Al riguardo - ferme le considerazioni più avanti riportate, in ordine alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente - varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto, al fine di giudicare in ordine a ciascuna delle forme di protezione internazionale richieste dall'istante, ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l'estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell'odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l'insussistenza, nei Paese di provenienza del ricorrente, tanto delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), quanto di quelle indispensabili ai fini della valutazione comparativa essenziale in relazione al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell'impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, o di condizioni tali da esporre il ricorrente, in caso di rimpatrio, al rischio di compromissioni del nucleo essenziale dei propri diritti fondamentali, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento delle forme di protezione rivendicate in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d'appello nell'esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie”

- Cass. 11412/2020 (Senegal)

“Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti circa l'esame delle fonti sulla situazione generale socio-politica del Senegal. Invero, il Tribunale ha deciso utilizzando varie COI abbastanza recenti rispetto alla data del decreto (marzo 2017 e 2016), mentre il ricorrente si è limitato a richiamare quanto emerge dal solo sito ministeriale da cui non è dato però evincere una situazione difforme da quella citata nelle predette COI, il cui esame ha indotto ad escludere che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.”

- Cass. 5517/2021 (Costa d'Avorio, accoglimento)

“Anche il secondo motivo deve essere accolto, atteso che il giudice del merito ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui dell'art. 14 cit., lett. c), limitandosi a riportare notizie in lingua inglese - tratte da fonti di informazione internazionali - niente affatto rassicuranti in ordine alla situazione generale in cui versa l'intero territorio della Costa d'Avorio, senza chiarire in alcun modo perchè da tali fonti debba trarsi il convincimento che, quantomeno la zona del Paese di provenienza del ricorrente, non è interessata da un conflitto armato generalizzato. All'accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un riesame nel merito - alla luce della accertata credibilità del ricorrente - delle domande di protezione sussidiaria e umanitaria da questi svolte, al Tribunale di Milano in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità”

- Cass. 10433/2021 (Nigeria, Viaggiare Sicuri)

“il Tribunale ha escluso una situazione di conflitto armato generalizzato sulla base di COI aggiornate ed attendibili, citate a pagina 7 del ricorso, riportandone in sintesi il contenuto. Per contro, il ricorrente adduce due fonti, di cui una, quella tratta dal sito "Viaggiare Sicuri", che,

per come già deciso da questa Corte, deve ritenersi inadeguata a descrivere la situazione di pericolo per i civili residenti, essendo una fonte di informazione per i turisti (Cass. 8819/2020), la seconda, Amnesty international, nel contenuto citato dal ricorrente riferisce di episodi singoli di violenza e terrorismo, mentre, ai fini della protezione sussidiaria, di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) occorre che vi sia un clima diffuso di conflitto armato, tale da mettere in pericolo i civili per la loro presenza sul territorio.”

Conf.: Cass. 29698/2020 (Nigeria)

- **Cass. 7731/2021 (Burkina Faso)**

“Questa Corte ha già affermato che, in tema di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI ("Country of origin information"), assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poichè in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il Tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (Sez. I, n. 29056 del 11/11/2019, Rv. 655634).”

Conf.: 7730/2021 (Senegal); 7728/2021 (Gambia)

- **Cass. 264/2021 (Guinea)**

“5.3. Infondato, sotto il profilo fattuale, il rilievo secondo cui le COI non sarebbero state indicate (cfr. pag. 6 ricorso) si osserva, infatti, che le fonti ufficiali alle quali il Tribunale si è riferito (cfr. pagg. 7 e 10 del decreto) risultano attendibili ad aggiornate al 2018 ed al 2019 (data della decisione) per cui è stato pienamente e regolarmente assolto il dovere di cooperazione istruttoria, visto che, oltretutto, gli scontri armati denunciati risalgono ad epoca precedente e che il Tribunale ha precisamente rilevato che la situazione di instabilità denunciata stava regredendo attraverso un cammino per il riconoscimento ed il rispetto dei diritti umani: al riguardo, deve ritenersi che, al di là di ipotesi di travisamento delle informazioni o di illogicità della motivazione che non risultano sussistere nel caso di specie, la valutazione del loro contenuto e della configurabilità o meno di un rischio endemico di violenza generalizzata rappresenta una questione di merito, esaminata dalla Corte territoriale con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità.”

- **Cass. 27259/2020 (Nigeria)**

“Le fonti scrutinate comprensive di report di Human Right Watch World del gennaio 2018 e dell'European Asylum Support Office EASO del novembre 2018 e di ECOI (Austrian Centre for Country of origin Asylum Research and Documentation) del 30 gennaio 2019, specificamente indicate nel impugnato decreto, si sostanziano in una corretta applicazione della regola di giudizio che vuole che il giudice cooperi nell'accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna. domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente (Cass. 26/04/2019 n. 11312).”

Limiti alla contestazione dell'apprezzamento delle fonti informative COI

- **Cass. 29636/2020 (Pakistan)**

“Come già chiarito da questa Corte, la contestazione dell'apprezzamento delle fonti deve essere condotta allegando fonti successive, che smentiscano quelle indicate dal giudice di merito (Cass. 18/02/2020, n. 4037), e che, pertanto, il motivo di ricorso che mira a contrastare l'apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base detto giudice ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornate da altre e più aggiornate fonti qualificate, e solo qualora dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria. In caso contrario - come è nella fattispecie in esame - la generica allegazione dell'esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente differente da quello ricostruito dal giudice del merito, si risolve nell'implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.”

Conf.: Cass. 8277/2021 (Nigeria); 1002/2021 (Pakistan); 7721/2021 (Gambia); 2467/2021 (Bangladesh); 1001/2021 (Pakistan); 1869/2021 (Pakistan).

- Cass. 99/2021 (Pakistan)

“Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l'accertamento della situazione di "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato [art. 360 c.p.c.](#), n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.”

Conf.: Cass. 1001/2021 (Pakistan); 7626/2021 (Ghana); 7728/2021 (Gambia); 7730/2021 (Senegal); 8831/2021 (Burkina Faso)

- Cass. 20289/2020 (Guinea)

“2.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1600/2020 in motiv.) va osservato infatti, più in generale, che esse sono acquisibili liberamente in quanto mutate da fonti pubbliche accessibili a chiunque, onde è nel contraddittorio che ha luogo avanti al giudice che si sviluppa il confronto tra le parti in ordine all'attendibilità delle informazioni raccolte e alla loro idoneità ad orientare la valutazione circa la situazione interna del paese interessato; 2.4. inoltre, le COI a cui abbia attinto la Commissione territoriale si riflettono nella motivazione del provvedimento da essa adottato e, dunque, essendone perciò informato, il ricorrente non può opporre la sua mancata conoscenza a pretesto della mancata interlocuzione su di esse, dovendo altresì evidenziarsi che le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere facendo esercizio del suo prudente apprezzamento le fonti del proprio convincimento;”

7. La valutazione di credibilità soggettiva del richiedente.

- Cass. 5515/2021 (Costa d'Avorio, valutazione di credibilità frazionata)

“Va peraltro escluso che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del migrante debba necessariamente essere unitaria, tanto più che essa deve specialmente appuntarsi sui fatti allegati a fondamento della domanda, rispetto ai quali i fatti antecedenti potrebbero risultare del tutto irrilevanti.”

- Cass. 6306/2021 (Nigeria, accoglimento)

“4. Innanzitutto, va ribadito che la credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (cfr. Cass. n. 8282 del 2013 e n. 26921 del 2017). 5. Orbene, il Tribunale ha argomentato, quanto alla adesione alla (OMISSIS) che, secondo le fonti più accreditate, "sebbene le posizioni all'interno della stessa non siano ereditarie, l'adesione dei bambini è una conseguenza inevitabile in determinate circostanze - come quelle in cui i figli sono presenti in varie assemblee dei genitori che siano membri di detta società o quelle in cui il genitore promette il figlio come futuro membro di detta setta; tale adesione deriva da una situazione particolarmente viscerale basata su un sentimento di intimidazione e costrizione. Nonostante questo, in linea di principio, l'adesione rimane volontaria e nella maggior parte dei casi gli individui deliberatamente e volontariamente si uniscono a questa società perché ambiscono al potere, alle ricompense finanziarie e al successo" (pag. 6 e 7 decreto impugnato). 6. Dunque, il decreto ha dato atto che, pur essendo l'adesione alla setta di regola volontaria, essa può avvenire anche per designazione ereditaria. Tanto avvalorata la riconducibilità del narrato alla credibilità estrinseca, che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito. 7. Il decreto perviene poi ad escludere la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente proprio in ordine all'elemento del reclutamento forzoso, costituente il nucleo della vicenda e pur dando implicitamente atto dell'esistenza di elementi di riscontro obiettivo, quale la presenza dei tatuaggi di carattere rituale. Il Tribunale, pur dimostrando di ben conoscere la distinzione tra adesione volontaria e adesione forzata, e pur evidenziando elementi - quale la designazione ereditaria - a sostegno dell'ipotesi dell'adesione forzata, sulla stessa base giunge ad escludere la credibilità del racconto. 8. Privi di inferenza logica sono gli argomenti di ordine presuntivo adottati nel decreto per escludere la credibilità intrinseca, atteso che: a) secondo la narrazione della vicenda riportata nello stesso decreto, il ricorrente ebbe a riferire non già di non sapere dei tatuaggi tradizionali che gli furono praticati da piccolo (v. pag. 3 del decreto), ma di avere compreso che erano un segno di riconoscimento solo al momento della morte del padre nel contesto del funerale del genitore (pag. 3 decreto); b) criptica è l'affermazione secondo cui sarebbero vaghe le minacce ricevute dal richiedente alla stregua delle sue stesse dichiarazioni, quali riportate nel decreto impugnato ("i membri della setta tornarono e dissero al ricorrente che aveva tre giorni per decidere e che se non avesse accettato di aderire sarebbe successo il peggio"); c) non contestualizzato nella vicenda personale, sociale e culturale di riferimento è l'assunto per cui non sarebbe plausibile che il ricorrente non avesse saputo della sua designazione prima della morte del padre. 9. Questa Corte ha affermato che la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. n. 10908 del 2020, nella specie è stata cassata la decisione di merito che aveva escluso la protezione valutando negativamente l'impreciso riferimento ai luoghi ed all'organizzazione della setta degli (OMISSIS), senza dare rilievo alla compatibilità tra le ferite esistenti sul corpo del richiedente con le lesioni da arma da taglio procurategli dai suoi aggressori a causa del suo credo religioso). 10. In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate - insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perchè la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la

sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge (Cass. n. 7546 del 2020). 11. Per tutte le indicate ragioni, in accoglimento dell'assorbente profilo di censura relativa alla sostanziale assenza (e, quindi, all'apparenza) della motivazione sul giudizio di non credibilità" il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.”

- [Cass. 8664/2021 \(Camerun\)](#)

“In tema di protezione internazionale, infatti, l'accertamento del giudice del merito deve avere preliminarmente ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati”

- [Cass. 6440/2021 \(Pakistan\)](#)

“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L'art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass., 7 agosto 2019, n. 21142). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.”

Conf.: [Cass. 6205/2021 \(Nigeria\)](#); [6012/2021 \(Nigeria\)](#); [6011/2021 \(Nigeria\)](#)

- [Cass. 2917/2021 \(Bangladesh, accoglimento\)](#)

“Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18; n. 19150/16). Nel caso concreto, il Tribunale ha escluso che nei confronti del ricorrente pendesse un procedimento penale in Bangladesh per il reato d'omicidio in ordine alla vicenda da lui narrata relativa all'investimento del bambino, sulla base dell'inattendibilità del racconto reso dall'istante, senza però dar conto dei documenti citati nel ricorso, allegati al ricorso introduttivo del procedimento (documento n. 5). Ora, i documenti non esaminati, alla stregua della prospettazione del ricorrente, offrono o potrebbero offrire la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. In altri termini, la prova della pendenza del suddetto procedimento penale potrebbe indurre a ritenere superate le argomentazioni addotte dal Tribunale che ha invece considerato non credibile il ricorrente sulla vicenda del procedimento penale per omicidio pendente nei suoi confronti, senza di conseguenza tener conto del rischio di subire in caso di rimpatrio la pena

di morte; al riguardo, peraltro, il Tribunale ha omesso ogni verifica diretta ad accertare se la legislazione del paese di provenienza del ricorrente commini la pena di morte per il reato in questione, e comunque a verificare la situazione carceraria nel paese. Deve pertanto rilevarsi che la verifica sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del ricorrente non poteva prescindere dall'esame dei documenti prodotti in quanto strettamente inerenti all'oggetto del racconto, circa la pendenza del procedimento penale, trattandosi di un riscontro oggettivo di quanto raccontato dal ricorrente in ordine al rischio di essere sottoposto, in caso di rimpatrio, alla pena capitale o comunque a carcerazione."

- **Cass. 9451/2021 (Gambia, accoglimento, omosessualità)**

"4. i primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo; affrontando il profilo decisivo, in punto di giudizio sulla non credibilità del narrato, va ribadito il principio, non pienamente osservato nella motivazione, per cui "D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'"id quod plerumque accidit", non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sé inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza" (Cass. 20580/2019); 5. è vero infatti che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/20149); 6. tuttavia, nella specie, il riquadro argomentativo utilizzato dal decreto circoscrive le fonti del proprio convincimento ad aspetti esterni del vissuto del richiedente (oltre che attuali, come l'attuale relazione affettiva) ovvero a lacune descrittive del "sostrato emotivo" o della "difficoltà del vivere" la propria omosessualità in Gambia, tanto inessenziali quanto eccentriche rispetto al primario compito di scrutinio della riferita condizione quale centro di principale esposizione a rischio e persecuzione in caso di rientro; nè la valutazione d'inattendibilità appare essersi compiutamente esercitata attorno ai molteplici elementi, di disagio, sofferenza e coerente pratica relazionale prudente pur riferita e di cui non v'è traccia in motivazione; appare dunque non rispettato il principio, già espresso da questa Corte in caso analogo, per cui "D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia "in generale attendibile", va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile "nel suo insieme", attribuendo all'espressione "in generale" utilizzata dalla norma il valore semantico di "complessivamente" o "globalmente", benchè non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte di un cittadino del Gambia, del grave rischio di persecuzione connesso alla sua omosessualità - punita in tale paese con la pena dell'ergastolo - aveva rigettato la domanda, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale, senza esaminare i fatti allegati a riprova della sua condizione e del pericolo ad essa connesso, in ragione della natura

preventiva della fuga e dell'assenza di un già sofferto stato di persecuzione)" (Cass. 21183/2020)"

- **Cass. 648/2021 (Cina, accoglimento, valutazione atomistica)**

"2.3. Premesso che in relazione alla protezione umanitaria, la censura appare inammissibile per assoluta genericità, il collegio osserva che risulta fondata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione alle altre forme di protezione richieste: il racconto della ricorrente, infatti, è stato esaminato in modo atomistico, con la erronea valorizzazione di marginali incongruenze e senza una considerazione della vicenda nel suo insieme (cfr. al riguardo Cass. 7546/2020 e Cass. 8819/2020), tanto più che la narrazione era corroborata dall'indicazione di fonti ufficiali aggiornate dalle quali la persecuzione religiosa denunciata emergeva in modo coerente con la vicenda narrata (cfr. pag. 8 cpv 3,4,5 del decreto impugnato). 2.3. In ragione di ciò, appare fondato il vizio di nullità della sentenza, basata su una motivazione apparente, nella parte in cui, pur riportando il racconto dell'arresto accompagnato da schiaffeggiamenti, percosse e l'obbligo di denudarsi (pag. 8 e 9 del decreto), il tribunale ha ritenuto che non fossero state descritte "torture", affermando in modo apodittico che fosse contraddittorio il successivo rilascio."

I rapporti tra valutazione di credibilità e dovere del giudice di cooperazione istruttoria.

- **Cass. 8277/2021 (Nigeria)**

"In tema di protezione internazionale, infatti, l'accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). In materia di protezione internazionale, in effetti, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un'esaustiva allegazione, attraverso l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel [D.Lgs. n. 251 del 2007](#), art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015). Ed è, peraltro, noto che l'inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del cit. [D.Lgs. n. 251](#), art. 14, lett. a) e b)."
Conf.: Cass. 26879/2020 (Mali); 2920/2021 (Cina)

- **Cass. 6440/2021 (Pakistan)**

"Non vi è, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. E difatti, un'indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall'istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1510)."

- **Cass. 2918/2021 (Nigeria)**

“Il tribunale infatti ha compiuto regolarmente il giudizio di comparazione, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, e prendendo in considerazione la pur grave situazione esistente al momento della decisione in Mali che non risultasse accertata neppure quella condizione di vulnerabilità che consente di accordare la misura temporanea del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, anche in virtù del fatto che il ricorrente non avesse a quel momento compiuto un percorso di integrazione significativo.”

Conf.: Cass 7728/2021 (Gambia); 7730/2021 (Senegal); 7731/2021 (Burkina Faso)

La correlazione tra il giudizio di credibilità effettuato in relazione alle situazioni dedotte a sostegno del riconoscimento delle protezioni maggiori ed il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria.

8. Vizi del procedimento amministrativo

- Cass. 14432/2020 (Gambia)

“Il terzo motivo è infondato poichè, in materia di protezione internazionale, oggetto della controversia dinanzi al tribunale non è il provvedimento negativo della commissione territoriale, bensì il diritto soggettivo alla protezione invocata, sulla quale il giudice deve statuire senza che rilevi, in sè, l'eventuale nullità del provvedimento, ma solo le sue possibili conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 27337/2018, 7385/2017), sicchè tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d'invalidità del diniego amministrativo, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi del [D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25](#), art. [35, comma 10](#), (Cass. 26480/2011). Nel caso di specie, peraltro, le adombrate irregolarità dell'audizione in fase amministrativa resterebbero comunque superate dal rinnovo dell'audizione del ricorrente, disposta dinanzi al tribunale. Quanto poi alla mancata pronuncia sulla richiesta istruttoria di acquisizione integrale del fascicolo del procedimento svoltosi innanzi alla C.T., il ricorrente non specifica quali elementi probatori, decisivi ai fini dell'accoglimento di una delle domande, se ne sarebbero potuti trarre.”

Conf.: Cass. 14664/2020 (Niger); 2038/2021 (Pakistan)

- Cass. 2917/2021 (Bangladesh)

“Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l'obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è previsto del [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [10, commi 4 e 5](#), al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l'omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all'esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella lingua bangla del provvedimento della Commissione territoriale, senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell'omessa traduzione.”

Vizio di violazione di legge

- Cass. 14432/2020 (Gambia)

“Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa non attiene all'esatta interpretazione della norma ma alla tipica valutazione di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017, 6587/2017) se non sotto il profilo motivazionale (Cass. 22707/2017, 195/2016). Ebbene, le doglianze in esame evocano un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e si pongono quindi al di fuori del perimetro del mezzo di impugnazione utilizzato, appunto traducendosi in una richiesta di rivasiazione del merito, inammissibile in questa sede (Cass. 6939/2020, 7192/2020, 27072/2019, 29404/2017, 9547/2017, 16056/2016).”

9. Ammissione al Patrocinio a spese dello Stato

10. Questione di legittimità costituzionale

- [Cass. 5528/2021 \(Pakistan\)](#)

“E' manifestamente infondata la prima questione poichè il rito camerale *ex art. 737 c.p.c.*, previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di "status", è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l'udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.”

[Conf. Cass. 2053/2021 \(Mali\)](#)

- [Cass. 5528/2021 \(Pakistan\)](#)

“E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del [D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1](#), conv. con modifiche in [L. n. 46 del 2017](#), per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria - che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime.”

- [Cass. 5528/2021 \(Pakistan\)](#)

“E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con cui si denuncia la violazione [dell'art. 3 Cost.](#), comma 1, [artt. 24 e 111 Cost.](#), là dove è stabilito che la procedura applicabile per l'ottenimento della protezione internazionale è definita con decreto non reclamabile nella necessità di soddisfare esigenze di celerità, in difetto di copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l'istante, l'elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (Sez. 1, Ord. n. 27700 del 2018) ([Cass. 7739/2021 – Bangladesh](#)).”

- [Cass. 5528/2021 \(Pakistan\)](#)

“Anche la dedotta questione della diversità di trattamento è manifestamente infondata perchè ogni modifica delle regole processuali determina una applicazione di regole diverse in relazione alla data di entrata in vigore delle novità introdotte senza che ciò possa comportare alcuna violazione dell'art. 3 Cost.. In tali casi il diverso regime normativo applicabile alle controversie è dovuto al naturale fluire del tempo che, per consolidata giurisprudenza della

Corte Costituzionale costituisce valido discrimine fra situazioni analoghe (tra le altre: Cass. n. 170 del 2009; Cass. n. 212 del 2008).”

- [Cass. 5008/2021 \(Pakistan\)](#)

“1. - Preliminarmente, il ricorrente ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, convertito con L. n. 46 del 2017, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede la applicazione delle norme in materia di impugnazione giudiziale di cui al D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, anche alla impugnazione dei provvedimenti amministrativi introdotti anteriormente al 17.8.2017 e che ai sensi dell'art. 21, comma 2, si sono svolti in applicazione della precedente normativa. 1.1. - Anche a prescindere dalla assenza di idonea argomentazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, essa è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (con giudizio che questo collegio fa proprio), giacchè la disposizione transitoria - che differisce di 180 giorni dall'emanazione del decreto l'entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all'esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (v., ex plurimis, Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 28119 del 2018). Può, dunque, richiamarsi il principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007). La non irragionevolezza della soluzione adottata dal legislatore evidenzia la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità non sussistendo in alcun modo quel livello di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà che unicamente consente di rimettere alla Corte Costituzionale la questione relativa all'esercizio della discrezionalità legislativa in tema di disciplina di istituti processuali (ex plurimis, ordinanze n. 138 del 2012, n. 141 del 2011).”
[Conf. 5223/2021 \(Nigeria\); 5222/2021 \(Cina\)](#)

- [Cass. 27858/2020 \(Nigeria\)](#)

“In limine il ricorrente propone dubbio circa la legittimità costituzionale della norma D.L. n. 13 del 2017, ex art. 21, comma 1, convertito con la L. 46/17, in relazione agli artt. 3, 24 e 11 Cost., poichè a procedimento amministrativo ancora istruito secondo le modalità previste dalla disciplina antecedente al citato decreto legge, conseguirà l'applicazione, nel giudizio avanti il Tribunale, del rito processuale previsto dalla nuova disciplina. In tal modo situazioni differenti tra loro vengono trattate in modo identico con lesione dei diritti della difesa. La questione sollevata appare manifestamente infondata in quanto è irrilevante nel caso di specie, posto che la norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale attiene al regolamento della fase amministrativa, mentre oggetto d'esame da parte di questa Corte è il decreto adottato dal Giudice in conseguenza dell'opposizione al provvedimento adottato ad esito della fase amministrativa, i cui vizi per consolidata giurisprudenza di questa Corte - Cass. sez. I n. 20492/20, Cass. sez. I n. 420/12 - non assumono alcun rilievo in sede giudiziale.”

- [Cass. 2133/2021 \(Bangladesh\)](#)

“1.2. Questa Corte, con la pronuncia della Sez. I, n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521 - 02, ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del [D.Lgs. n. 25 del 2008](#), art. [35-bis, comma 1](#), poichè il rito camerale ex [art. 737 c.p.c.](#), previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è parso idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non fosse stata disposta l'udienza, sia perchè tale eventualità era limitata alle sole ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa apparisse superflua e perchè comunque le parti potevano

depositare difese scritte; per altro verso, è stata esclusa la lesione del diritto di difesa per effetto della soppressione del diritto di proporre appello, dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato (Sez. 1, n. 16458 del 19/06/2019, Rv. 654637 - 01; Sez. 1, n. 9658 del 5/4/2019). Al di là dei problemi, certamente più complessi, che implicherebbe un ulteriore approfondimento del tema della legittimità costituzionale della soppressione della possibilità di appello nel merito di una pronuncia in tema di status e diritti fondamentali della persona emessa all'esito di un procedimento camerale e delle connesse valutazioni in tema di "equivalenza" delle tutele anche in ottica Euro-unitaria, il Collegio ritiene che la questione prospettata non sia comunque rilevante per la definizione del presente giudizio Legge Cost. n. 53 del 1987, ex art. 23, comma 2, sull'esito del quale la definizione della questione di costituzionalità non produrrebbe di per sé un concreto effetto. La rilevanza deve infatti inserirsi nel giudizio a quo, di modo che un'eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un'influenza concreta sul processo principale; sono pertanto irrilevanti, tra l'altro, questioni le quali non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; n. 301/1974) o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; n. 211/1984; n. 15/2014; n. 337/2011; n. 71/2009). Sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte Cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (Corte Cost. n. 337/2008; n. 303/2007; n. 50/2007)”

11. Contraddittorio: omessa costituzione commissione territoriale

- **Cass. 99/2021 (Pakistan)**

“3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente richiama del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, che è stato abrogato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 7, comma 1, lett. c), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46. La disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie è il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, secondo cui: "la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'art. 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo art. 14, comma 1, nonchè dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione sociopolitico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'art. 8, comma 3, utilizzata". L'erroneità del riferimento normativo rende inammissibile la censura di violazione di legge in ogni caso dalla semplice lettura della norma sopra riportata risulta evidente l'obbligo della Commissione territoriale di rendere disponibile tutta la documentazione inerente la domanda di protezione internazionale presentata. Quanto alla censura di cui al terzo motivo è del tutto inammissibile ipotizzare che la mera contumacia dell'amministrazione determini l'accoglimento del ricorso in virtù del principio di non contestazione. La contumacia, infatti, integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova. In particolare, l'eventuale contumacia della P.A. in questo tipo di giudizio, non può ritenersi di ostacolo all'accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della domanda di protezione, sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative eventualmente acquisite anche in

virtù dell'onere della prova attenuato e dell'esercizio dei poteri officiosi necessari ai fini della verifica delle dichiarazioni del richiedente e della situazione del paese di provenienza.”

12. Regolamento di competenza territoriale

- [Cass. 28708/2020](#)

“Secondo il principio di diritto formulato da questa Corte "In tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dalla CEDU art. 13, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 14."(Cass. n. 31127 del 2019); il tribunale di Milano ha correttamente sollevato il regolamento di competenza d'ufficio invocando l'applicazione, al caso in esame, del cd. principio di prossimità avendo accertato che prima ancora di essere sentito dalla commissione territoriale di Monza, il ricorrente - come da lui stesso dichiarato all'udienza del 24 ottobre 2019 era stato trasferito in un centro di accoglienza di (OMISSIS), città appartenente al distretto della Corte d'appello di Brescia; la competenza territoriale si radica presso la sezione specializzata in materia d'immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale è ospitato il migrante, va dichiarata la competenza territoriale della sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale di Brescia, cui si rimette anche la statuizione sulle spese processuali del presente procedimento.”

- [Cass. 9126/2021](#)

“Deve essere affermata la competenza del Tribunale di Brescia, in considerazione dell'orientamento seguito da questa Corte secondo il quale, in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. Nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalle commissioni territoriali si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (cfr. pur se in fattispecie parzialmente diversa Cass. 31127/19; 11873/20). Occorre precisare al riguardo che il c.d. principio di prossimità, sopra illustrato, si applica anche nel caso in esame in cui non si discute della competenza sulla impugnazione di un provvedimento della unità

Dublino, ma di un provvedimento della Commissione territoriale, e ciò in quanto, trattandosi di un principio generale, non rileva la differente natura giuridica del Centro di accoglienza presso il quale il ricorrente è ospitato, nonostante il disposto testuale della norma speciale che richiama quel principio di prossimità. Ciò in funzione dell'attuazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. per cui all'interno di questa cornice costituzionale la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa impone di considerare, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, in modo da individuare il giudice competente nel tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura che ospita lo straniero. Tale criterio è coerente anche con l'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona"; in conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d'immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza, anche straordinaria, o centro, nel quale sia ospitato il ricorrente, che nella fattispecie è Suzzara in provincia di Mantova."

- [Cass. 5097/2021](#)

"L'interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell'attuazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.. All'interno di questa cornice costituzionale, la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della Sezione specializzata in materia d'immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato. Il principio applicato è coerente anche con l'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona". Il criterio indicato, peraltro, è applicabile anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018. Non rileva al riguardo la tipologia del centro di accoglienza dal momento che il criterio di radicamento della competenza si fonda sulla prossimità del luogo che accoglie il cittadino straniero rispetto all'autorità giudiziaria cui è rivolto il ricorso. Al fine di far scattare l'applicazione del citato criterio è condizione sufficiente che il centro di accoglienza o la struttura che ospita il cittadino straniero sia a tale attività destinata ex lege senza che possa rilevare la qualificazione "ordinaria" o "straordinaria" della struttura stessa. Il criterio generale di definizione della competenza giurisdizionale, fondato sul collegamento con il luogo in cui è ubicata la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento impugnato, si applica quando il cittadino straniero abbia un domicilio privato, non assimilabile ad alcuno dei centri di accoglienza previsti dalla legge. In conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, costituita presso il Ministero dell'Interno, la competenza territoriale si radica nella Sezione specializzata in materia d'immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L.

n. 46 del 2017, anche all'ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.”

PARTE III: I PROCEDIMENTI DUBLINO

1. Competenza territoriale

2. Ambito del sindacato del giudice ordinario

3. Violazione obblighi informativi

4. Carenze sistemiche

- [Cass. 5262/2021 \(Iraq, accoglimento\)](#)

“1.4. l'art. 3 del [Reg. \(CE\) 26/06/2013, n. 604/2013](#), al paragrafo 2, prevede l'impossibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente, qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; 1.5. il Considerando n. 19 del [Regolamento CE 26/06/2013, n. 604/2013](#) prevede in proposito che "al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito"; 1.6. la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 febbraio 2017, nella causa C 578/16 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, in tema d'interpretazione dell'art. 3, paragrafo 2, e dell'art. 17, paragrafo 1, del [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; "regolamento Dublino III"), dell'art. 267 TFUE nonché dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato quanto segue: "L'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea va interpretato nel senso che: anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del [regolamento n. 604/2013](#) può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l'interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo; in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell'interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo; spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici,

eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona. Nell'ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l'adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto, e eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell'interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest'ultimo facendo uso della "clausola discrezionale" prevista dall'art. [17, paragrafo 1](#), del [regolamento n. 604/2013](#)"; 1.7. il Collegio ritiene che, nel caso in giudizio, il Tribunale non abbia espletato correttamente la detta valutazione circa le condizioni di accoglienza dei profughi in Bulgaria e le carenze sistemiche nella procedura di asilo; 1.7. il Tribunale si è limitato ad affermare che "i bassi standards delle condizioni dei centri di accoglienza, l'assenza di adeguati meccanismi di individuazione dei soggetti vulnerabili, l'eliminazione dell'indennità mensile e l'insufficienza delle tutele e delle garanzie per i richiedenti asilo...(erano)... stati dedotti in via del tutto generica..., senza alcun riferimento alle vicende personali del ricorrente", deducendo inoltre, con riguardo al richiamo di parte ricorrente al report aggiornato di Amnesty International circa "l'uso della forza e il compimento di atti discriminatori da parte delle autorità" bulgare nei confronti dei richiedenti asilo, unicamente come dal racconto del ricorrente "emergesse che la violenza nei suoi confronti da parte della polizia di frontiera era stata esercitata al solo fine di bloccare il suo tentativo di fuga attuato per sottrarsi ai dovuti controlli di frontiera e si era conclusa in quel contesto"; 1.8. il Tribunale ha quindi ritenuto la Bulgaria un Paese sicuro, nel quale non erano ravvisabili motivi che potessero indurre lo Stato italiano ad affermare la propria competenza, basandosi su informazioni, acquisite in forza dei poteri ufficiosi, non aggiornate rispetto all'ultimo report citato, e che attestavano comunque solo il sostegno operativo ed istituzionale fornito dall'EASO alla Bulgaria "per ottimizzare e accelerare le procedure di registrazione e di esame delle domande di asilo, nonché per incrementare le condizioni di accoglienza", con adeguato aumento dei "posti letto"; 1.9. manca, tuttavia, un'analisi approfondita, sulla base di riscontri puntali ed aggiornati, circa il sistema di accoglienza e di asilo vigente in Bulgaria e circa l'assenza di un concreto rischio, per il ricorrente, di subire trattamenti inumani e degradanti con violazione dell'art. 3, comma 2 e dell'art. [17 Reg. n. 604/2013 UE I](#); 2. sulla scorta di quanto precede, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda e per la valutazione del rischio di cui all'art. [3 del Reg. \(CE\) 26/06/2013, n. 604/2013](#), al paragrafo 2, attendendosi ai principi sopra illustrati ed, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità."

5. Non refoulement indiretto
